

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &  
PARTNERS  
AVV. ALBERTO NANNI  
AVV. GABRIELLA COVINO  
AVV. LUCA JEANTET  
AVV. DANIELA AMHOF  
Piazza Belgioioso, n. 2  
20121 Milano

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**Sezione Fallimentare**

**R.G. 10/2017 C.P. - G.D. Dott. Mela Pierluigi**

**Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.**

**Silvano Cremonesi**

**\* \* \***

**MEMORIA DI DEPOSITO PIANO E PROPOSTA**

**AI SENSI DELL'ART. 161 LEGGE FALL., CON CONTESTUALI ISTANZE EX**

**ARTT. 163BIS, 167 E 182-QUINQUIES LEGGE FALL.**

**\* \* \***

nell'interesse della società **BETA RENEWABLES S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02232720066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL. 237819, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Signor Dario Giordano, nato ad Alessandria (AL) il 10 Febbraio 1964, codice fiscale GRDDRA64B10A182G, e domiciliato in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano:



[alberto.nanni@pec.gop.it](mailto:alberto.nanni@pec.gop.it)), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma [gabriella.covino@pec.gop.it](mailto:gabriella.covino@pec.gop.it)), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: [lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it)), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: [daniela.amhof@pec.gop.it](mailto:daniela.amhof@pec.gop.it)) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: [avvlucagastini@cnfpec.it](mailto:avvlucagastini@cnfpec.it)), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. [alberto.nanni@pec.gop.it](mailto:alberto.nanni@pec.gop.it), [gabriella.covino@pec.gop.it](mailto:gabriella.covino@pec.gop.it), [lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), [daniela.amhof@pec.gop.it](mailto:daniela.amhof@pec.gop.it) e [avvlucagastini@cnfpec.it](mailto:avvlucagastini@cnfpec.it), comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di *fax* 02.76009628.

\*\*\*

## I N D I C E

<b>CAPITOLO 1</b> .....	<b>14</b>
Anagrafica, soci fondatori ed oggetto sociale.....	14
<b>CAPITOLO 2</b> .....	<b>15</b>
Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione, il controllo ed il personale dipendente .....	15
<b>CAPITOLO 3</b> .....	<b>18</b>
Dati economici patrimoniali storici e l'esercizio al 15 ottobre 2017.....	18



3.1L'andamento economico-patrimoniale per gli esercizi 2011-2016.....	18
3.2La situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017 .....	20
<b>CAPITOLO 4 .....</b>	<b>22</b>
Storia della Società e le cause della crisi.....	22
4.1 La storia della Società .....	22
4.1.1Premessa.....	22
4.1.2 La costituzione di Beta e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi .....	22
4.1.3 Segue: in particolare, i finanziamenti per la costruzione dell'impianto di Crescentino .....	27
4.2I principali accadimenti di gestione a partire dall'esercizio 2011.....	30
4.3 Le ragioni della crisi .....	35
<b>CAPITOLO 5 .....</b>	<b>38</b>
Le azioni intraprese dalla Società per la conservazione del valore dell'azienda .....	38
5.1 L'Offerta Versalis, la conseguente valutazione del Ramo Beta e l'Earn Out Versalis .....	38
<b>CAPITOLO 6 .....</b>	<b>46</b>
La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall. ....	46
<b>CAPITOLO 7 .....</b>	<b>47</b>
Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.....	47
<b>CAPITOLO 8 .....</b>	<b>48</b>
La Proposta ed il Piano.....	48
8.1 Premessa.....	48
8.2 Considerazioni sulla Proposta e sul Piano.....	48
8.3 La Proposta: le modalità di attuazione del Piano .....	53
8.4 Segue: la cessione del Ramo Beta .....	54
8.5 Segue: l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi .....	55
8.6 Segue: il Piano di Cassa .....	55
8.7 Segue: l'impegno Ghisolfi.....	56
8.8 Segue: la Transazione Granbio e la relativa istanza autorizzativa ex art. 167 l. fall.....	59
8.9 Segue: il Finanziamento Novozymes e la relativa istanza autorizzativa ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall.....	64
8.10 Segue: l'impegno Eredi Ghisolfi.....	67
8.11 Segue: la trasformazione della Società in S.r.l.....	68
8.12 La prognosi di soddisfazione dei creditori .....	70

8.13 La convenienza del Piano e delle Proposta di Concordato .....	72
8.14 Il Piano .....	74
8.15 Il Piano di Ripagamento.....	75
<b>CAPITOLO 9</b> .....	<b>78</b>
La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.....	78
<b>CAPITOLO 10</b> .....	<b>79</b>
Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia .....	79
<b>CAPITOLO 11</b> .....	<b>80</b>
Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.....	80
<b>CAPITOLO 12</b> .....	<b>81</b>
Istanze di autorizzazione .....	81
<b>CAPITOLO 13</b> .....	<b>83</b>
La nomina del Liquidatore Giudiziale .....	83
<b>CAPITOLO 14</b> .....	<b>84</b>
Riserva di modifica migliorativa .....	84

\*\*\*

Onorevole Tribunale,

la società **BETA RENEWABLES S.P.A.**, con sede legale e principale in  
Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.  
02232720066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. –  
AL 237819 (in seguito anche la “Società” ovvero “Beta”), in persona  
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, signor  
Dario Giordano,

#### **premesso che**

1. la Società possiede i requisiti legali richiesti dall'art. 160 legge fall. per  
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto (i) è  
imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 1 legge fall. e quindi è soggetta  
alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, (ii) non possiede  
nessuno dei requisiti di esonero previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall. e (iii)  
si trova in stato di crisi ai sensi dell'art. 160, comma 1, legge fall. (cfr. doc. 1);

2. ai sensi dell'art. 161 legge fall., il Tribunale competente a ricevere la presente domanda è quello di Alessandria, in quanto la sede legale, amministrativa ed operativa della Società è sita in (15017) Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11 (cfr. doc. 1);

3. con determinazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 160, 161 e 152 legge fall., redatta dal Notaio, dott. Andrea De Costa in data 13 ottobre 2017 (cfr. doc. 12 del Ricorso, come *infra definito*) e depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria, il Consiglio di Amministrazione di Beta ha autorizzato l'Amministratore Delegato e legale rappresentante in carica, signor Dario Giordano, a depositare una proposta che consentisse il maggior beneficio per il ceto creditorio, secondo quanto previsto dal redigendo piano di concordato preventivo;

4. in data 16 ottobre 2017, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (il "**Ricorso**");

5. in pari data, anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi, ricomprese nell'area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione, attesa la natura unitaria e inscindibile che caratterizza tale attività e l'organizzazione del Gruppo<sup>1</sup>, hanno depositato autonomi ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.

<sup>1</sup> Ossia Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**M&G**"), M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**"), Biochemtex S.r.l. ("**Biochemtex**"), Italian Bio Products S.r.l. ("**IBP**"), IBP Energia S.r.l. ("**IBP Energia**"), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico ("**M&G Polimeri**") e Acetati Immobiliare S.p.A. ("**Acetati**"); di seguito, ove congiuntamente, le "**Società del Gruppo M&G**", oppure, le "**Società**".

6. la Società, nei due anni precedenti al deposito del Ricorso, non ha presentato altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

7. con decreto in data 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017 (il "Decreto"), codesto Ill.mo Tribunale ha:

- concesso termine di 120 giorni<sup>2</sup> dal 25 ottobre 2017, ex art. 161, sesto comma, l. fall., per il deposito del piano (il "**Piano**") e della proposta di concordato (la "**Proposta**"), nonché della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l. fall.;
- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Claudio Ferrario, dott. Silvano Cremonesi e dott. Piero Canevelli;
- disposto, per Beta, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- disposto che Beta, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di *"(...) una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)"*.

8. in ottemperanza a quanto richiesto da codesto Illustrissimo Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8, legge fall., la Società, ha depositato – nel corso di tutta la procedura – le proprie memorie informative periodiche ed ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia;

<sup>2</sup> Si rileva che, per le altre società del Gruppo, che hanno contestualmente depositato ricorso per concordato prenotativo, il Tribunale ha concesso termine di 120 giorni, fatta eccezione per la società ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L. alla quale è stato concesso termine di 60 giorni in quanto pendente procedimento pre-fallimento.

9. in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di una proroga del termine originariamente concesso, sussistendone giustificati motivi<sup>3</sup>;

10. con provvedimento reso in data 7 marzo 2018 e comunicato in data 8 marzo 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.<sup>4</sup>;

11. in ossequio a quanto previsto dal Decreto, anche nel periodo di proroga, la Società ha depositato le proprie memorie informative periodiche;

12. come dettagliatamente riportato nelle memorie informative e nell'istanza di proroga, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), in esecuzione del mandato affidatole dal Gruppo (che ha visto una significativa riduzione del compenso originariamente pattuito), ha interloquuto con i principali creditori di Beta (e delle altre Società del Gruppo) e con quei soggetti che, a ridosso dell'apertura della Procedura, avevano manifestato il proprio interesse ad effettuare eventuali investimenti nell'ambito di un processo di M&A strutturato, nonché nell'esplorazione della disponibilità di altri soggetti terzi a formulare offerte concorrenti, rispetto alle predette manifestazioni di interesse;

13. all'esito di tale attività, come meglio sarà analizzato nel paragrafo

<sup>3</sup> Si rileva che – fatta eccezione per la sola IBP che, in considerazione del minor termine concesso dal Tribunale a causa della pendenza della procedura prefallimentare, ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato Preventivo "pieno" – nella stessa data, anche tutte le altre società del Gruppo M&G hanno depositato analoga richiesta di proroga nelle rispettive Procedure.

<sup>4</sup> Lo stesso termine è stato concesso dal Tribunale anche alle altre società del Gruppo M&G che ne avevano fatto richiesta.



relativo al processo di M&A, Versalis S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A., in data 2 febbraio 2018, ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto dei rami di azienda di IBP, Biochemtex, IBP Energia e Beta ("**Perimetro Bio**"), per il prezzo complessivo di € 72 milioni. Successivamente, in data 21 febbraio 2018 Versalis ha inviato una nuova offerta, migliorativa rispetto alla precedente che, come meglio descritto *infra* e, tra l'altro, ha elevato il prezzo offerto ad € 75 milioni e ha previsto un'ulteriore incremento di prezzo, attraverso un meccanismo di *earn-out*, fino ad un massimo di € 20 milioni la cui effettiva erogazione è subordinata all'omologazione dei concordati preventivi di tutte le Società del Perimetro Bio (la "**Offerta Versalis**", cfr. doc. 41);

14. in data 6 aprile 2018, l'assemblea dei soci ha deliberato all'unanimità, dunque con il voto favorevole di Novozymes e di TPG Esch S.a.r.l. ("**TPG**"), di procedere alla vendita del proprio ramo aziendale sulla base dell'Offerta Versalis, dando mandato al consiglio di amministrazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, inclusi quelli concorsuali. Contestualmente l'Assemblea, e i soci singolarmente, hanno preso atto del Piano IBP e della cessione dell'impianto di Crescentino ivi prevista, confermando il proprio nulla osta e la rinuncia ad ogni diritto collegato ai rapporti contrattuali in essere e di cui meglio si dirà in proseguo (**doc. 59**);

15. la Società, al fine di consentire – anche a beneficio degli attestatori – l'esatta ricostruzione dei complessi rapporti negoziali e finanziari infragruppo, si è avvalsa dell'attività della società di revisione Deloitte;

16. in ossequio all'art. 161, comma 3, legge fall., la Società intende



provvedere, con la presente memoria, a depositare il Piano e la Proposta;

17. la presentazione del Piano e della Proposta è stata deliberata a norma dell'art. 152 legge fall., come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Notaio Dott. Fabio Gaspare Pantè in data 23 aprile 2018 e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria (**doc. 60**);

18. il Piano e la Proposta contengono l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della stessa Proposta, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. (**doc. 61**) che contempla, come meglio si vedrà nel prosieguo:

- (i) la cessione del ramo di azienda Beta (il "**Ramo Beta**") e l'incasso del relativo corrispettivo (eventualmente incrementato dall'Earn Out Versalis, come *infra* definito);
- (ii) l'incasso dei crediti vantati maturati e maturandi dalla Società nei confronti dei terzi (l'"**Incasso Crediti**") e, più in generale, la realizzazione degli ulteriori attivi patrimoniali, non ricompresi nel Ramo Beta, al netto della cassa che verrà assorbita fino alla conclusione della liquidazione della Società, come meglio indicato nel Piano (gli "**Altri Attivi**");
- (iii) nel periodo necessario a svolgere le suddette attività liquidatorie, la gestione della Società secondo criteri di limitata operatività e contenimento dei costi, sulla base ed in esecuzione di un piano di cassa, facente parte del Piano, che contempla l'arco temporale decorrente tra la data di deposito della presente memoria e la data

finale di adempimento delle obbligazioni concordatarie (il “**Piano di Cassa**” o il “**Business Plan**”);

- (iv) il versamento, a fondo perduto, da parte del sig. Marco Ghisolfi della somma di Euro 350.000,000 (trecentocinquantamila / 00) a sostegno del Piano di Cassa, corrisposta a mezzo di assegni circolari (**doc. 62**) e da considerare parte del più ampio Impegno Ghisolfi (come *infra* definito, **doc. 63/A e B**);
- (v) la Transazione GranBio (come *infra* definita, **doc. 64**), da assoggettare ad autorizzazione ex art. 167 legge fall.;
- (vi) il Finanziamento Novozymes (come *infra* definito, **doc. 65**), da assoggettare ad autorizzazione ex art. 182-quinquies legge fall.;
- (vii) l’Impegno Eredi Ghisolfi (come *infra* definito, **doc. 66**);
- (viii) la trasformazione della Società in s.r.l., con caducazione dell’organo di controllo e con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;
- (ix) il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori.

19. per la realizzazione dell’attivo concordatario, non ricompreso nel “Perimetro Bio”, il Consiglio di Amministrazione di Beta si rende disponibile a coadiuvare gratuitamente il nominando Liquidatore Giudiziale, che, una volta nominato in esito al giudizio di omologa, provvederà alla liquidazione dei cespiti sociali secondo il modello legale prescritto dall’art. 182 l. fall. e che sarà definito da codesto Ill.mo Tribunale nel decreto di cui all’art. 180 legge fall.;

20. con riferimento alle concrete modalità di realizzazione dell'attivo concordatario, la Società rinnova la richiesta che, in ragione della ricezione dell'Offerta Versalis e sulla base delle condizioni previste della stessa, codesto Ill.mo Tribunale disponga, ai sensi dell'art. 163 bis l. fall., di procedere alla sollecitazione del mercato a proporre offerte irrevocabili d'acquisto concorrenti, da formularsi nell'ambito della relativa procedura competitiva. E ciò, al fine di perfezionare la cessione del Ramo Beta prima del Decreto di Omologazione, con allocazione in favore di Beta della relativa quota parte di prezzo, da effettuarsi sulla base dei valori di Piano, rivenienti dalla Perizia Bio;

21. la Società, con le risorse così ricavate, intende proporre, come in effetti propone ai propri creditori, la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi (cfr. Piano di Cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di acollo da parte dell'aggiudicatario del

- Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- f. la suddivisione degli altri creditori in 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
- Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - Classe 2, figurativa e non votante, composta da Biochemtex S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A. e Mossi & Ghisolfi S.p.A. (i “Creditori Postergati”), la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.

22. Ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall.,

dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30, attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità della Proposta e, in particolare, ai sensi dell'art. 160, quarto comma, legge fall., l'assicurazione del pagamento monetario dei creditori(**doc. 67**);

**chiede**

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 161 legge fall., da attuare secondo le modalità e le tempistiche del Piano, come sopra sintetizzate e qui di seguito meglio illustrate, instando fin d'ora, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, per la concessione di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni e produrre nuovi documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, legge fall.

## CAPITOLO 1

### Anagrafica, soci fondatori ed oggetto sociale

La società Beta Renewables S.p.A. (d'ora innanzi anche, per brevità, "**Beta**") ha sede legale, operativa e direzionale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02232720066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL - 237819 (*gr. doc. 1A*).

Beta è stata costituita in data 3 dicembre 2008 ed ha per oggetto le seguenti attività:

- "(i) la compravendita, esercizio e sfruttamento di brevetti, licenze, know-how e simili;*
- (ii) la produzione di prodotti chimici o assimilabili derivanti dalla trasformazione di biomasse;*
- (iii) la prestazione di consulenza industriale e/o commerciale, inclusi servizi di training, assistenza alle attività di avviamento e messa a punto di impianti per i settori della trasformazione delle biomasse in prodotti chimici;*
- (iv) lo studio e l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della trasformazione delle biomasse in prodotti chimici o assimilabili (...)" (gr. doc. n. 3).*

\* \* \*

## CAPITOLO 2

### **Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione, il controllo ed il personale dipendente**

Il capitale sociale di Beta è stato deliberato, sottoscritto e versato per Euro 10.549.500,00 ed è composto da n. 10.549.500,00 azioni di un valore nominale di Euro 1,00 (cfr. doc. 1A) che sono suddivise nelle seguenti categorie: (i) n. 7.125.000 azioni di categoria A possedute da Biochemtex; (ii) n. 2.375.000 azioni di categoria B possedute da TPG Esch S.a.r.l. e (iii) n. 1.049.500 azioni di categoria C possedute da Novozymes (cfr. doc. 1A).

Beta è attualmente gestita da un Consiglio di Amministrazione ricostituito in data 28 settembre 2017, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, a seguito della decadenza del precedente Consiglio di Amministrazione della Società determinata dalle dimissioni di due (ex) Consiglieri in data 14 settembre 2017 (docc. n. 1), che è composto dai Signori:

- Dario Giordano (Amministratore Delegato), nato ad Alessandria (AL) il 10 Febbraio 1964, codice fiscale GRDDRA64B10A182G, cittadino italiano, quale "Amministratore A" ai sensi dello Statuto;
- Lorenzo Montagna (Presidente), nato a Vittorio Veneto (TV) il 20 Marzo 1958, , codice fiscale MN1LNZ58C20M089Q, quale "Amministratore A" ai sensi dello Statuto;
- Stefano Coato (Consigliere), nato a Milano il 10 Maggio 1960, quale "Amministratore A" ai sensi dello Statuto;
- Cécile Bourland (Consigliere), nata a Saint Cloud (Francia) l'8 Luglio 1964, quale "Amministratore A" ai sensi dello Statuto;



- Roberto Colussi (Consigliere), nato a Milano il 9 Giugno 1954, codice fiscale CLSRRT54H09F205U, quale "Amministratore A" ai sensi dello Statuto;
- Marco Antonini (Consigliere), nato a Gallarate (VA) il 13 Giugno 1965, codice fiscale NTNMR65H13D869T, quale "Amministratore B" ai sensi dello Statuto;
- Aldo Bellet (Consigliere), nato a Milano il 13 Luglio 1974, codice fiscale BLLLRC74L13F205O, quale "Amministratore B" ai sensi dello Statuto;
- Tina Sejersgård Fano (Consigliere), nata a Slagelse (Danimarca) il 6 Gennaio 1969, codice fiscale FNATSJ69A46Z107X, quale "Amministratore C" ai sensi dello Statuto;

La Società ha nominato, con atto in data 14 aprile 2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 (*gr. doc. 1A*), un collegio sindacale composto dai Signori:

- Dante Davio (Presidente), C.F. DVADNT56B07L304E;
- Edoardo Mistretta (sindaco effettivo), C.F. MSTDRD76H09Z144E;
- Ugo Cannavale (sindaco effettivo), C.F. CNNGUO71A25F839A;
- Roberto Gianelli (sindaco supplente), C.F. GNLRRRT58D04L304K;
- Maurizio Tabili (sindaco supplente), C.F. TBLMRZ73B09H501V.

L'attività di revisione legale dei conti è stata affidata, con atto in data 14 aprile 2017 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con mandato avente durata sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 (*gr. doc. 1*).

La Società aveva alle proprie dipendenze n. 11, che si sono ridotte a 10, dopo che una di esse ha cessato il rapporto, con efficacia dal 31 ottobre 2017.

Ad oggi ci sono 8 dipendenti; di questi una è in temporanea aspettativa non retribuita.

\* \* \*



## CAPITOLO 3

### Dati economici patrimoniali storici e l'esercizio al 15 ottobre 2017

#### 3.1 L'andamento economico-patrimoniale per gli esercizi 2011-2016

Nelle tabelle di seguito esposte, si riporta l'andamento economico-patrimoniale di Beta per gli esercizi 2011-2016, nonché il dettaglio dei rapporti economici con le altre società del Gruppo ed i soci per il medesimo intervallo temporale, così come emerge dalla lettura dei bilanci:

Dati Economici									
2011	2012	Var.	2013	Var.	2014	Var.	2015	Var.	2016
Risultato netto	1.569		589		11.089		1.826		4.134
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi	0	27.542	4	3	12.500	71			
Valore della produzione	0	29.310	593	11.092	14.226	4.186			
Costi per materie prime	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	-	-
Costi per servizi	(2.308)	(11.059)	(9.751)	(9.583)	(9.087)	(82%)	(11.918)	(18%)	(9.982)
Costi per gestione basi di dati	-	-	(158)	(27%)	(147)	(17%)	(185)	(17%)	(111)
Costi per il personale	(144)	(1.062)	(9%)	(1.282)	(210%)	(1.135)	(10%)	(1.385)	(10%)
Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oggetti diversi di gestione	(1)	-	(177)	(25%)	(67)	(17%)	(176)	(17%)	(124)
Totale costi	(2.853)	(12.120)	(41%)	(11.162)	(3.802%)	(18.416)	(94%)	(12.649)	(55%)
ULTIMO	(2.308)	(11.059)	(9.751)	(9.583)	(9.087)	(82%)	(11.918)	(18%)	(9.982)
Ammortamenti	(1.342)	(15.364)	(44%)	(15.366)	(2.254%)	(15.366)	(121%)	(15.366)	(93%)
Valutazione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi e oneri	-	(12.508)	(43%)	-	-	-	-	-	(5.988)
ULTIMO	(1.342)	(15.364)	(44%)	(15.366)	(2.254%)	(15.366)	(121%)	(15.366)	(93%)
Percentuale (costi finanziari netti)	(44)	(12%)	(9%)	(5)	(1%)	97	1%	36	3%
ULTIMO	(44)	(12%)	(9%)	(5)	(1%)	97	1%	36	3%
Imposte	1.534	1.847	6%	6.080	1.113%	3.700	31%	3.254	23%
Risultato netto d'esercizio	(4.797)	(6.998)	(23%)	(17.186)	(25.04%)	(8.676)	(50%)	(15.643)	(43%)

## Stato Patrimoniale

€ 000	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Immobilizzazioni Immateriali	62.267	49.158	36.050	22.941	9.832	-
Immobilizzazioni Materiali	1.736	1.479	1.221	964	707	450
Immobilizzazioni Finanziarie	62.500	90.000	90.019	90.237	90.247	90.000
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>126.503</b>	<b>140.637</b>	<b>127.290</b>	<b>114.142</b>	<b>100.786</b>	<b>90.450</b>
Rimanenze di magazzino	-	-	-	-	-	-
Crediti verso clienti	-	-	-	328	277	5.391
Debiti verso fornitori	(956)	(368)	(509)	(592)	(466)	(1.564)
<b>Capitale circolante commerciale</b>	<b>(956)</b>	<b>(368)</b>	<b>(509)</b>	<b>(264)</b>	<b>(189)</b>	<b>3.827</b>
Altre attività correnti	1.519	6.818	10.627	21.499	11.624	6.973
Altre passività correnti	(4.208)	(7.796)	(15.096)	(23.320)	(24.589)	(26.182)
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>(3.644)</b>	<b>(1.345)</b>	<b>(4.979)</b>	<b>(2.086)</b>	<b>(13.154)</b>	<b>(15.382)</b>
Titoli e altre attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
TFR	(4)	(6)	(11)	(18)	(33)	(56)
Fondo rischi e oneri	(13.732)	(23.375)	(20.518)	(17.661)	(2.304)	(5.141)
<b>Capitale investito netto</b>	<b>109.122</b>	<b>115.910</b>	<b>101.782</b>	<b>94.377</b>	<b>85.294</b>	<b>69.871</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>65.271</b>	<b>120.813</b>	<b>103.474</b>	<b>94.551</b>	<b>85.482</b>	<b>69.897</b>
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Indebitamento finanziario a breve	-	-	-	-	-	-
Indebitamento finanziario a medio	45.000	-	-	-	-	-
Disponibilità liquide	(1.149)	(4.902)	(1.692)	(175)	(188)	(26)
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>43.851</b>	<b>(4.902)</b>	<b>(1.692)</b>	<b>(175)</b>	<b>(188)</b>	<b>(26)</b>
<b>Fondi di finanziamento</b>	<b>109.122</b>	<b>115.910</b>	<b>101.782</b>	<b>94.377</b>	<b>85.294</b>	<b>69.871</b>

## Rapporti economici intercompany/soci

G

Data	Società	Ammontare	Natura	Note
31/12/2011	<b>Ricavi</b>	-		
	<b>Costi</b>	<b>2.038.416</b>		
	M&G Finanziaria S.r.l.	48.593	Commerciali	Servizi ricevuti
	M&G Finanziaria S.r.l.	71.233	Altri	Compenso amministratore
	Chemtex Italia S.p.A. (Biochemtex)	1.389.788	Commerciali	Servizi ricevuti
	Chemtex International Inc.	229.938	Commerciali	Servizi ricevuti
31/12/2012	TPG Esch Sarl	298.864	Commerciali	Servizi ricevuti
	<b>Ricavi</b>	<b>27.175.314</b>		
	Novozymes Biindustriale Holding A/S	26.400.000	Commerciali	Access fee
	Novozymes Biindustriale Holding A/S	775.314	Commerciali	Click-in fee
	<b>Costi</b>	<b>9.242.318</b>		
	M&G Finanziaria S.r.l.	317.058	Commerciali	Servizi ricevuti
31/12/2013	M&G Finanziaria S.r.l.	400.000	Altri	Compenso amministratore
	M&G Finanziaria S.r.l.	120.426	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	Chemtex Italia S.p.A. (Biochemtex)	6.446.000	Commerciali	Servizi ricevuti
	Chemtex International Inc.	1.576.005	Commerciali	Servizi ricevuti
	TPG Esch Sarl	193.349	Commerciali	Spese legali
	Novozymes Biindustriale Holding A/S	189.480	Altri	Legal fees
31/12/2014	<b>Ricavi</b>	<b>3.193.069</b>		
	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	3.193.069	Altri	Ires consolidato fiscale
	<b>Costi</b>	<b>7.543.237</b>		
	M&G Finanziaria S.r.l.	267.960	Commerciali	Servizi ricevuti
	M&G Finanziaria S.r.l.	38.919	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	M&G Finanziaria S.r.l.	1.671	Finanziari/Altri	Rimborso spese/interessi
31/12/2015	Biochemtex S.p.A.	6.384.000	Commerciali	Servizi ricevuti
	Chemtex International Inc.	206.669	Commerciali	Rimborso spese viaggio
	Chemtex International Inc.	644.018	Commerciali	Servizi ricevuti
	<b>Ricavi Totale</b>	<b>10.399.127</b>		
	M&G International Sarl	8.949.127	Commerciali	Vendita licenza BioChina
	Biochemtex S.p.A.	1.450.000	Commerciali	Vendita licenza Energochemica
31/12/2016	<b>Costi Totale</b>	<b>7.675.689</b>		
	M&G Finanziaria S.r.l.	267.960	Commerciali	Servizi ricevuti
	M&G Finanziaria S.r.l.	39.765	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	127.073	Altri	Ires consolidato fiscale
	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	821	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	Biochemtex S.p.A.	6.050.000	Commerciali	Servizi ricevuti
31/12/2017	Beta Renewables USA Inc.	1.190.070	Commerciali	Servizi ricevuti
	<b>Ricavi Totale</b>	<b>3.440.377</b>		
	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	3.440.377	Altri	Ires consolidato fiscale
	<b>Costi Totale</b>	<b>11.054.663</b>		
	M&G Finanziaria S.p.A.	267.960	Commerciali	Servizi ricevuti
	M&G Finanziaria S.p.A.	38.233	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
31/12/2018	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	3.060	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	Biochemtex S.p.A.	9.640.000	Commerciali	Servizi ricevuti
	Beta Renewables USA Inc.	1.105.410	Commerciali	Servizi ricevuti
	<b>Ricavi Totale</b>	<b>2.190.391</b>		
	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	2.179.058	Altri	Ires consolidato fiscale
	M&G Finanziaria S.p.A.	11.333	Finanziari	Interessi su credito Iva
31/12/2019	<b>Costi Totale</b>	<b>9.010.598</b>		
	M&G Finanziaria S.p.A.	267.960	Commerciali	Servizi ricevuti
	M&G Finanziaria S.p.A.	23.424	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	Mossi & Ghisolfi S.p.A.	3.060	Finanziari	Commissioni su fidejussioni
	Biochemtex S.p.A.	8.300.000	Commerciali	Servizi ricevuti
	Biochemtex S.p.A.	8.152	Finanziari	Inter. su fin. e comm. su fidejuss.
31/12/2020	Beta Renewables USA Inc.	40.386	Commerciali	Servizi ricevuti
	Beta Renewables USA Inc.	162.906	Finanziari	Perdita su partecipazione
	Carolina Cellulosic Biofuels LLC	204.710	Commerciali	Servizi ricevuti

\* \* \*

### 3.2 La situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017

*eg*

Si riporta nella tabella che segue la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 15 ottobre 2017:

Situazione Patrimoniale al 15 ottobre 2017		€ mil.	
ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
Immobilizzazioni Immateriali	-	Patrimonio netto	64.149
Immobilizzazioni Materiali	246		
Immobilizzazioni Finanziarie	90.000	Fondi per rischi e oneri	7.727
<b>Attivo Immobilizzato</b>	<b>90.246</b>	<b>TFR</b>	<b>88</b>
Crediti verso clienti	7.327		
Crediti infragruppo	4.597	Debiti verso fornitori	610
Crediti tributari e previdenziali	112	Debiti infragruppo	32.116
Imposte anticipate	2.733	Debiti tributari e previdenziali	278
Altri crediti	7	Debiti verso dipendenti	147
<u>Disponibilità liquide</u>	<u>262</u>	<u>Debiti diversi</u>	<u>174</u>
<b>Attivo circolante</b>	<b>15.038</b>	<b>Totale debiti</b>	<b>33.325</b>
Rateli e risconti	5	Rateli e risconti	1
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>105.289</b>	<b>Totale PASSIVO</b>	<b>105.289</b>

*Cp*

## CAPITOLO 4

### Storia della Società e le cause della crisi

Il presente capitolo è finalizzato ad illustrare:

- la storia della Società;
- i principali accadimenti di gestione a partire dall'esercizio 2013 all'esercizio 2017;
- le cause della crisi.

\* \* \*

#### 4.1 La storia della Società

##### 4.1.1 *Premessa*

Prima di entrare nel merito, si ricorda che, nel Perimetro Bio, la Società è titolare delle licenze Proesa e la sua attività, in buona sostanza, consiste nel mantenere e concedere queste licenze con relativi brevetti a soggetti terzi interessati, anche per la gestione dei due impianti già affidati a Biochemtex.

##### 4.1.2 *La costituzione di Beta e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi*

La Beta è stata costituita in data 3 dicembre 2008 e, come accennato sopra, fa parte del Gruppo Mossi & Ghisolfi, in quanto indirettamente controllata dalla Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**Mossi & Ghisolfi**") con sede in Tortona, che è la *holding* pura della famiglia Ghisolfi e che, attraverso la M&G Finanziaria (di cui possiede l'intero capitale sociale), controlla l'intero Gruppo Mossi & Ghisolfi, tra cui la ricorrente (in proposito, si rimanda alla chart esplicativa della catena di controllo della Beta da parte della Mossi &



Ghisolfi *sub* doc. n. 2).

Più in particolare, Beta è controllata al 67% dalla Biochemtex, il cui capitale sociale è integralmente di titolarità della M&G Finanziaria. Biochemtex svolge attività di *engineering & procurement* anche a favore di soggetti terzi, oltre ad essere la società del Gruppo Mossi & Ghisolfi che effettua tutta l'attività di ricerca e sviluppo. Nell'ambito della menzionata attività di *engineering & procurement*, Biochemtex ha progettato e costruito, in forza di due contratti di appalto "chiavi in mano" a prezzo fisso in data 3 Giugno 2011, il suddetto impianto di produzione di bioetanolo, di proprietà della IBP e la centrale elettrica a servizio dell'impianto medesimo. Il costo complessivo dell'impianto previsto in tali contratti era di circa € 130 milioni. Beta è, invece, la società del Gruppo che è titolare degli importanti brevetti e del *know how* per la costruzione di impianti di bioetanolo di seconda generazione e la cui attività è incentrata sulla concessione in licenza a terzi dei menzionati brevetti e del relativo *know how*.

In proposito, è da subito necessario far presente due rilevanti circostanze, nel cui contesto si è sviluppata la crisi che ha colpito Biochemtex e le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi, la cui attività è correlata al bioetanolo di seconda generazione, vale a dire:

a) il bioetanolo di seconda generazione è una tipologia di carburante che si caratterizza per il fatto di essere prodotto utilizzando biomasse non ad uso alimentare (scarti alimentari) e ciò diversamente dal bioetanolo di prima generazione che, di contro, viene prodotto mediante l'utilizzo di sostanze alimentari. Per tale fatto, il bioetanolo di prima generazione è stato (ed è)

oggetto di forti critiche a livello mondiale da chi ritiene (giustamente) che prodotti alimentari non debbano essere utilizzati per la produzione di carburanti, quale è l'etanolo; sicché, com'è agevole comprendere, il bioetanolo di seconda generazione costituisce una novità di assoluta rilevanza mondiale nel settore dei carburanti e cioè di un mercato con enormi concrete capacità di sviluppo. Si consideri ad esempio che la domanda mondiale di etanolo per carburanti è oggi di circa 90 miliardi di litri/anno e rappresenta solo il 5% del consumo mondiale totale di carburanti liquidi che è oggi di circa 1.700 miliardi/anno. La domanda di etanolo per carburanti è prevista in rimarchevole aumento negli anni a venire ed in misura più che proporzionale rispetto a quella totale dei carburanti liquidi perché si prevede che l'etanolo sostituirà in parte i carburanti derivanti dal petrolio. In particolare ci si attende che l'etanolo cellulosico o di seconda generazione giocherà un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti in quanto diversi stati (tra cui Italia, India, USA, Cina etc.) hanno recentemente approvato leggi atte ad incentivare l'uso dell'etanolo di seconda generazione (si citano, a titolo esemplificativo, la *"Technology Roadmap: Biofuels for Transport"* della International Energy Agency del 20 aprile 2011, nonché la direttiva CE 2014/94/UE e, a livello nazionale, il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 oltre alle *"Renewable Fuel Standard Program: Standards for 2017 and Biomass-Based Diesel Volume for 2018"* rilasciate dalla Environmental Protection Agency (EPA) in data 12 dicembre 2016 reperibile sul sito <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-12/pdf/2016-28879.pdf> e lo

Studio della Task 39 della International Energy Agency pubblicato nel 2016 intitolato "*The potential of Biofuels in China*" reperibile sul sito <http://task39.sites.olt.ubc.ca/files/2013/05/The-Potential-of-biofuels-in-China-IEA-Bioenergy-Task-39-September-2016.pdf>).

In tale settore il Gruppo Mossi & Ghisolfi ha, quindi, acquisito una posizione di *leadership* mondiale avendo sviluppato la necessaria tecnologia al proprio interno e cioè attraverso la Biochemtex, ovvero la controllante di IBP che svolge attività di *engineering and procurement* nonché di ricerca e sviluppo anche per conto di terzi.

b) La seconda circostanza è che Biochemtex, su incarico di IBP, ha costruito a Crescentino (VC) il primo impianto al mondo per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che ha la principale finalità di fungere da prototipo per dimostrare e rappresentare in concreto la validità della tecnologia messa a punto dal Gruppo Mossi & Ghisolfi per la produzione del menzionato genere di bioetanolo, nonché la messa a punto sotto il profilo industriale dell'uso delle svariate biomasse che possono essere disponibili nelle varie parti del mondo.

La necessità di un impianto dimostrativo risiede nel fatto che l'obiettivo economico primario del Gruppo Mossi & Ghisolfi era:

- (i) di concedere in licenza ad imprese terze operanti in qualsiasi parte nel mondo, attraverso Beta (controllata da Biochemtex), i brevetti e il *know how* necessari per costruire, appunto, impianti di bioetanolo di seconda generazione;
- (ii) di progettare gli impianti di bioetanolo di seconda generazione

adattando la tecnologia per le varie biomasse disponibili nei diversi territori interessati, nonché di progettare e fornire le apparecchiature critiche e avviare gli impianti in tutto il mondo attraverso la Biochemtex;

(iii) di condurre prove su diverse biomasse disponibili nei vari continenti e adattare e sviluppare la tecnologia attraverso i suoi laboratori.

Il menzionato obiettivo di *business* (di relevantissimo valore economico per le dimensioni mondiali del mercato) non avrebbe potuto, né potrebbe, essere perseguito senza poter concretamente dimostrare, attraverso un impianto prototipo, la validità della tecnologia sviluppata dal Gruppo Mossi & Ghisolfi per la produzione di bioetanolo di seconda generazione. Si tratta, in sostanza, di un normale processo di lancio di qualsiasi prodotto industriale, tanto più se è innovativo, che, prima della sua messa in produzione “di serie”, viene testato attraverso la costruzione di, appunto, prototipi. La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che il prototipo è costituito da un intero impianto che, ovviamente, per svolgere la menzionata funzione deve essere operativo, con conseguente necessità di affrontare non solo tutti i costi di costruzione, ma altresì quelli legati alla produzione e, quindi, al suo funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo, i costi del personale, della materia prima, del trattamento delle acque, etc.

A quanto sopra, va aggiunto che l'impianto di Crescentino è dotato anche di una centrale di produzione di energia elettrica, gestita da IBP, quale conduttrice del corrispondente ramo d'azienda in forza di un contratto di affitto sottoscritto con la IBP Energia, anch'essa controllata da Biochemtex,

con un canone trimestrale di € 1,6 milioni, sufficiente a quest'ultima per pagare le rate del leasing, a suo tempo concesso da Unicredit Leasing, per la costruzione della centrale medesima.

L'energia elettrica prodotta dal menzionato impianto (alimentato dalla lignina prodotta dall'impianto produttivo di bioetanolo della IBP) viene in parte venduta sul mercato con utilizzazione degli incentivi dei cd. certificati verdi, e in altra parte per il funzionamento dell'impianto stesso riducendone i costi di produzione. Tale attività genera mediamente cassa nella misura di circa €1 milione/ mese.

E' necessario precisare per una corretta lettura della presente ricostruzione, che la crisi che ha colpito Beta è conseguenza *(i)* in linea generale e guardando al Gruppo Mossi & Ghisolfi, del fatto che Biochemtex ha costantemente finanziato, anche tramite n. 3 rapporti di cash pooling, la controllante M.G. S.p.A., così riducendo le disponibilità finanziarie a servizio dei propri creditori, tra cui Beta, e *(ii)* in particolare e guardando all'attività della Società, dell'andamento negativo dell'impianto di Crescentino e dei relativi ingenti costi di avvio e mantenimento.

#### *4.1.3 Segue: in particolare, i finanziamenti per la costruzione dell'impianto di Crescentino*

Si ricorda che la costruzione dell'impianto di Crescentino è avvenuta in forza di due contratti "chiavi in mano" stipulati tra Biochemtex e IBP: il primo, per un controvalore di € 79 milioni oltre iva, per la costruzione dell'impianto di etanolo e il relativo impianto trattamento acqua; il secondo, per un controvalore di € 40 milioni oltre iva, per la costruzione della centrale

termoelettrica. A questi vanno aggiunti altri investimenti completati da Biochemtex direttamente per alcuni macchinari innovativi per un ammontare di € 42 milioni.

In relazione a Beta, nel 2011 la costruzione è stata altresì inizialmente finanziata da fondi apportati da TPG: € 17,5 milioni come aumento capitale ed € 45 milioni come prestito per un totale di € 62,5 milioni poi prestati da Beta Renewables a IBP.

Nel 2012 è entrata nel capitale di Beta Renewables anche Novozymes con un investimento in conto capitale di € 62,5 milioni e altri fondi legati a contratti commerciali per € 26,4 milioni e US\$ 1 milione, per un totale di € 89,7 milioni, utilizzati da Beta Renewables per:

- a) ripagare a TPG il prestito da € 45 milioni;
- b) ripagare a Biochemtex il finanziamento Intercompany da € 12 milioni nel frattempo cumulato nei dodici mesi precedenti, secondo quanto stabilito nel "Joint Venture Agreement";
- c) pagare a Biochemtex, per conto di IBP, fatture legate alla costruzione dell'impianto di Crescentino, per € 27,5 milioni. Con questo il debito di IBP nei confronti di Beta Renewables aumentava a € 90 milioni da ripagare secondo gli accordi con i soci di Beta Renewables con il trasferimento dell'impianto al raggiungimento di certi parametri;
- d) i rapporti contrattuali con Novozymes e TPG sono stati ricostruiti, anche a servizio degli attestatori, con il supporto di Deloitte<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Di seguito si evidenziano i principali accordi stipulati con le controparti (che coinvolgono non solo Biochemtex ma anche Beta Renewables ed M&G Finanziaria):  
- joint venture agreement siglato nell'esercizio 2011 con TPG Capital LP;

- c) a quanto precede, occorre aggiungere che Novozymes, in qualità di socio ed al fine di non pregiudicare la continuità aziendale, ha dato supporto, oltre che finanziario, anche commerciale, concedendo la proroga del termine esecutivo dei test sull'impianto di Crescentino, il cui avvio, si sa, ha registrato i forti ritardi meglio descritti nella memoria di deposito di piano e proposta già depositata da IBP (che qui ci si permette di richiamare); in altre parole, il rinvio del performance test relativo all'impianto di Crescentino (da dicembre 2016 ad aprile 2017) previsto nell'amendment del settlement agreement siglato il 23 dicembre 2016 che ha consentito di rinviare anche l'insorgenza del debito di euro 20 milioni nei confronti di Novozymes quale indennizzo dovuto da Biochemtex per eventuale mancato superamento del test di performance dell'impianto.

\* \* \*

---

- investment agreement siglato nell'esercizio 2012 con Novozymes;  
- settlement agreement siglato il 5 ottobre 2015 tra Biochemtex e Novozymes (cfr. pag. 12 NI 2016 Biochemtex);  
- amendment del settlement agreement siglato il 23 dicembre 2016 tra Biochemtex e Novozymes (cfr. pag. 12 NI 2016 Biochemtex);  
- amendment del settlement agreement-new deadline del 14 aprile 2017 e amendment del settlement agreement-new deadline del 29 giugno 2017.  
- le obbligazioni derivanti dai suddetti accordi risultano garantite da fidejussioni concesse da M&G Finanziaria a favore di Novozymes e nell'interesse di Biochemtex (euro 20 milioni in relazione all'investment agreement, cfr. NI 2016 M&G Finanziaria pag. 67; euro 26 milioni in relazione al settlement agreement, cfr. NI 2016 M&G Finanziaria pag. 69);

- le obbligazioni derivanti dai suddetti accordi risultano garantite da fidejussioni concesse da M&G Finanziaria a favore di Novozymes e nell'interesse di Beta Renewables e Biochemtex (euro 13.346 milioni in relazione al rischio rimborso di success fee nel caso di risoluzione del comarketing agreement stipulato tra Beta Renewables e Novozymes, cfr. NI M&G Finanziaria pag. 69).

Una approfondita disamina di tali contratti è contenuta nella Relazione Deloitte alla quale si rinvia.

In questa sede va rilevato che gli accordi intervenuti con Novozymes (il settlement agreement siglato il 5 ottobre 2015 ed i successivi emendamenti del medesimo) hanno determinato un impatto anche nella possibilità di supportare di continuo il valore di iscrizione della partecipazione in IBP Srl, senza apportare alcuna svalutazione.



## 4.2 I principali accadimenti di gestione a partire dall'esercizio 2011

### 4.2.1 Esercizio 2011

- Il capitale sociale della Società viene aumentato da Euro/Mil. 0,1 ad Euro/Mil. 9,5, di cui il 75% viene sottoscritto e versato da Chemtex Italia (ora BioChemtex) in sede di conferimento del ramo d'azienda relativo allo sfruttamento commerciale della tecnologia PROESA e il 25% viene sottoscritto e versato in danaro da TPG Esch, che entra così nel capitale sociale di Beta Renewables;
- La Società riceve un finanziamento dal socio di minoranza, TPG Esch, per un importo pari ad **Euro/Mil. 45,0**, garantito mediante fidejussione emessa da M&G Finanziaria;
- Viene erogato un prestito a favore della consorella IBP, legato allo sviluppo e costruzione di un impianto dimostrativo atto alla produzione di bioetanolo mediante l'utilizzo della tecnologia PROESA sito a Crescentino, per un importo pari ad **Euro/Mil. 62,5**. Nel corso dei successivi esercizi, la Società ha ritenuto di non apportare alcuna svalutazione al credito vantato verso IBP a seguito dell'anzidetto finanziamento, mantenendolo iscritto a bilancio tra le Immobilizzazioni Finanziarie al suo valore nominale;
- Beta Renewables sottoscrive un accordo quinquennale con Chemtex Italia per la fornitura di servizi di R&D nell'ambito dello sviluppo della tecnologia PROESA e, a seguito del conferimento di ramo d'azienda già citato, subentra a Chemtex Italia nel contratto sottoscritto con

Chemtex International relativo alla fornitura di servizi di marketing e sviluppo di opportunità commerciali negli USA;

- Viene sottoscritto con M&G Finanziaria un contratto per la prestazione di servizi di natura contabile – amministrativa, gestione delle risorse umane e sistemi informativi;
- A seguito dell'operazione di conferimento da Chemtex Italia, già citata, la Società iscrive a bilancio Immobilizzazioni Immateriali per complessivi **Euro/Mil. 65,5**, di cui **Euro/Mil. 48,1** per costi di ricerca e sviluppo inerenti l'attività di ricerca effettuata negli anni precedenti da Chemtex Italia per il progetto PROESA e **Euro/Mil. 17,5** a titolo di avviamento a seguito dell'allocatione in via residuale del plusvalore accertato dal perito incaricato della valutazione del ramo. Per tali poste è stato previsto un criterio di ammortamento su 5 esercizi.

#### **4.2.2 Esercizio 2012**

- Come anticipato, Novozymes entra nel capitale sociale di Beta Renewables mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato pari ad **Euro/Mil. 62,5**;
- A seguito dell'introito di tali risorse, la Società rimborsa integralmente il finanziamento pari ad **Euro/Mil. 45** ricevuto da TPG Esch;
- Viene sottoscritto con il neo-socio Novozymes un accordo di *co-marketing* per la commercializzazione abbinata della tecnologia PROESA con enzimi da quest'ultima sviluppata;

- Novozymes, contestualmente all'ingresso nella compagine sociale di Beta Renewables, corrisponde a quest'ultima una *access fee* pari ad Euro/Mil. 26,4, di cui Euro/Mil. 12,5 a titolo di componente di prezzo potenzialmente soggetta a restituzione (a fronte del quale viene effettuato a bilancio uno specifico accantonamento) e Euro/Mil. 13,9 a titolo di anticipi su corrispettivi sull'accordo commerciale anzidetto; tali importi sono garantiti da fidejussioni rilasciate da M&G Finanziaria;
- Il credito vantato nei confronti di IBP si incrementa per un importo di Euro/Mil. 27,5, divenendo così complessivamente pari ad Euro/Mil. 90,0, a fronte di un credito ceduto alla Società da parte di Chemtex Italia;
- La Società realizza la vendita della prima licenza della tecnologia PROESA alla GRAAL Bio LLC (USA) per l'applicazione del processo alla produzione di bioetanolo in Brasile.

#### **4.2.3 Esercizio 2013**

- Viene costituita la società Beta Renewables USA Inc., controllata al 100% da Beta Renewables; a supporto dell'avvio della controllata la Società eroga nel corso del medesimo esercizio un finanziamento infruttifero per complessivi USD/k 199;
- Apertura di un ufficio di rappresentanza a Singapore;
- Nel gennaio 2013 viene stipulata con la compagnia Lloyd's una polizza assicurativa per la responsabilità degli amministratori Long JR William

John, Duyk Geoffrey Mark e Batichtchev Roman Alexey (Integrazione Certificato n. 10328724Q).

#### 4.2.4. Esercizio 2014

- Beta Renewables vende alla controllante Biochemtex una licenza PROESA nell'ambito del più ampio contratto concluso dalla controllante con il cliente slovacco Energochemica Trading A.S.. Una seconda licenza PROESA viene ceduta a M&G International per un impianto di etanolo da realizzarsi in Cina; tali cessioni hanno mitigato la perdita consuntivata nel corso dell'esercizio e pari ad **Euro/Mil. 8,9**;
- La Società converte in capitale il finanziamento infruttifero vantato nei confronti della controllata Beta Renewables USA. Con quest'ultima, nel corso del mese di febbraio, viene sottoscritto un contratto per la prestazione di servizi di marketing e sviluppo del business negli Stati Uniti;
- Con riferimento al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, la società di revisione (E&Y) nella propria relazione segnala la significatività dei rapporti con le società appartenenti al Gruppo Mossi & Ghisolfi.

#### 4.2.5 Esercizio 2015

- Nel mese di gennaio la Società sottoscrive un accordo quadro quinquennale con la controllante Biochemtex per la fornitura di servizi di ingegneria relativi alla predisposizione del "Process Design Package" sulla tecnologia PROESA;



- L'esercizio è segnato dalla tragica scomparsa durante il mese di marzo dell'Amministratore delegato, Ing. Guido Ghisolfi;
- Nel mese di settembre viene sottoscritto tra Novozymes, Biochemtex, M&G Finanziaria e Beta Renewables un *Settlement Agreement*, in base al quale Novozymes rinuncia agli impegni relativi alla restituzione dell'*Access Fee* - (Accordo poi in capo a Biochemtex.). A seguito del venire meno di tale impegno, il fondo rischi creato nel 2012 è stato liberato con conseguente registrazione di una sopravvenienza attiva di pari importo (Euro/Mil. 12,5). Tale componente positiva di reddito ha mitigato la perdita dell'esercizio, pari ad **Euro/Mil. 9,1**.
- Con riferimento al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, la società di revisione (E&Y) formula un richiamo d'informativa in merito senza sollevare rilievi (i) alla significatività dei rapporti con le società appartenenti al Gruppo Mossi & Ghisolfi, con particolare riguardo al credito di Euro 9ml circa maturato nei confronti di Biochemtex e non reso oggetto di svalutazione, e (ii) alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

#### **4.2.6 Esercizio 2016**

- Viene completato il processo di ammortamento delle voci "Costi di Ricerca e Sviluppo" ed "Avviamento" di cui si è già detto sopra;
- In data 31 marzo 2016 viene posta in liquidazione la partecipata Beta Renewables USA Inc.;
- Nel bilancio al 31 dicembre 2016, viene effettuato un accantonamento a Fondo Rischi ed Oneri per Euro/Mil. 5,0 "a fronte di rischi

contrattuali in essere". Per motivi commerciali, all'interno del bilancio non vengono fornite ulteriori informazioni in merito alla natura di tale accantonamento, né se lo stesso possa riferirsi all'arbitrato con GranBio e/o al contenzioso con il fornitore Andritz, di cui si legge nei verbali consiliari di Beta Renewables in termini generali senza specificare l'oggetto ed i rischi di tale contenzioso;

- Sempre con riferimento al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, la società di revisione (E&Y) formula un richiamo d'informativa in merito senza sollevare rilievi (i) alla significatività dei rapporti con le società appartenenti al Gruppo Mossi & Ghisolfi, con particolare riguardo al credito di Euro 9ml circa maturato nei confronti di Biochemtex e non reso oggetto di svalutazione, e (ii) alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale;
- Nell'esercizio 2016, ed anche durante il 2017, vengono sottoscritti diversi *Amendment Agreement* tra la Società, M&G Finanziaria, Biochemtex e Novozymes.

#### 4.3 Le ragioni della crisi

Dal punto di vista economico, il mancato sviluppo dell'attività secondo le previsioni originarie (di fatto nel corso del periodo 2013/2016 risultano cedute a terzi soltanto due licenze relative a commessa Gran Bio e commessa Energochemica da cui peraltro sono sorte contestazioni) ha comportato la sistematica impossibilità di coprire i corrispondenti costi.

Il risultato di tale andamento è che, a livello finanziario, la Società ha mostrato continui fabbisogni che vengono indicati nell'ordine di euro 12

milioni per l'esercizio 2016 ed euro 11 milioni per l'esercizio 2017.

La situazione tuttavia si rivela insostenibile sin dalla fine dell'esercizio 2016, allorché in assenza di apporti da parte dei soci di minoranza, a tali fabbisogni risulta costretto a sopperire il socio Biochemtex gestendo in termini "flessibili" le scadenze dei propri crediti nei confronti di Beta (in relazione ai servizi prestati a quest'ultima).

In definitiva, l'effetto combinato tra manifesto ritardo tra conseguimento di ricavi programmati (a sua volta causato dalle ottimistiche previsioni di vendita delle licenze e dai ritardi della entrata a regime dell'impianto di Crescentino) e la crisi finanziaria del Gruppo di appartenenza ha fatto venire meno una piena continuità aziendale di Beta al 31 dicembre 2016.

Ciò nonostante, anche in linea con quanto osservato dagli attestatori al riguardo, la prosecuzione dell'attività di Beta, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, non sembra aver arrecato una diminuzione della consistenza patrimoniale posta a garanzia del ceto creditorio.

\* \* \*

Alla luce ed in considerazione di quanto rappresentato nei superiori paragrafi, la Società, fermo il rispetto dell'obbligo di una piena *disclosure* come operata nel rispetto delle indicazioni rinvenienti dalla univoca giurisprudenza, ritiene che non siano ravvisabili elementi di certa ed indiscutibile responsabilità in capo ai propri organi di amministrazione e di controllo, anche in linea con le conclusioni cui sono pervenuti gli attestatori. Ciò nonostante, la Società, per il tramite dei propri consulenti, si è attivata su tre fronti, tutti funzionali a consentire una miglior soddisfazione dei creditori



concordatari delle entità del Perimetro Bio.

Il primo nei confronti del Marco Ghisolfi, affinché egli valutasse la possibilità di rilasciare, anche nell'interesse degli organi sociali e congiuntamente a propri familiari, un impegno di sostegno o, comunque, di contribuzione; di qui, l'Impegno Ghisolfi. Il secondo nei confronti degli eredi del dott. Guido Ghisolfi, affinché essi valutassero la possibilità di rinunciare a determinati crediti caduti nell'asse ereditario; di qui, l'Impegno Eredi Ghisolfi. Il terzo nei confronti delle compagnie di assicurazione che hanno prestato garanzia nell'interesse dei componenti degli organi sociali di tutte le società del Gruppo Mossi & Ghisolfi, come meglio si dirà in prosieguo di trattazione.

Tutto quanto precede sotto la condizione del Decreto di Omologazione, affinché i creditori concordatari possano beneficiare, in sede di esecuzione del piano di ripagamento, di una maggiore e migliore soddisfazione delle loro rispettive ragioni.

\* \* \*

## CAPITOLO 5

### Le azioni intraprese dalla Società per la conservazione del valore dell'azienda

#### 5.1 *L'Offerta Versalis, la conseguente valutazione del Ramo Beta e l'Earn Out Versalis*

All'esito del processo di M&A già descritto nella memoria di deposito di piano e proposta di IBP (cui per semplicità ci si permette di rinviare), in data 2 febbraio 2018, si è tenuto un incontro con i legali di Versalis, i quali hanno preannunciato i contenuti dell'offerta ricevuta nella medesima giornata, avente ad oggetto i rami delle aziende di Biochemtex, Beta, IBP e IBPE relativi alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio come meglio precisate e individuate nell'offerta, il tutto ad un prezzo di acquisto pari ad € 72 milioni (la "**Prima Offerta**"). In aggiunta, Versalis ha richiesto l'inclusione nel perimetro del contratto di locazione finanziaria relativo alla centrale elettrica assumendosi un impegno massimo pari a € 18,6 milioni.

Successivamente alla ricezione della Prima Offerta, le Società e i propri consulenti si sono immediatamente attivati per ottenere un miglioramento del suo contenuto. In particolare, in data 8 febbraio 2018 si è tenuto un incontro con Versalis nell'ambito del quale è stata esaminata nel dettaglio la Prima Offerta ed è stato richiesto il miglioramento significativo del prezzo *upfront* ed è stata ipotizzata la possibilità di strutturare un meccanismo di *earn out*, se del caso in forma di strumenti finanziari partecipativi.

Il 14 febbraio 2018, Versalis ha preannunciato l'invio di un'offerta

migliorativa, ricevuta in data 21 febbraio 2018 che, rispetto alla Prima Offerta prevede:

- l'incremento del prezzo di acquisto ad Euro 75 milioni;
- l'inclusione di un meccanismo di earn out fino ad un massimo di Euro 20 milioni relativo alla vendita di licenze entro il 2024 eccedenti la soglia di Euro 220 milioni, subordinato al Decreto di Omologazione dei concordati preventivi di ciascuna delle Società del Perimetro Bio (l'**"Earn Out Versalis"**);
- la conferma dell'accollo del contratto di locazione finanziaria stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. e IBP Energia S.r.l.;
- la possibilità di subentrare nel c.d. "Progetto Setha" e relativo finanziamento agevolato – senza obblighi di rimborso della parte di finanziamento erogata, restando tale rimborso a carico del Gruppo Bio, a determinate condizioni. In tal caso, il prezzo base di acquisto di € 75 milioni, verrebbe ridotto a € 68 milioni, ma vi sarebbe da parte di Versalis, l'accollo del debito privilegiato nei confronti del MISE per complessivi € 9 milioni. Ciò che determinerebbe un miglioramento complessivo dell'Offerta Versalis, di ulteriori € 2 milioni
- la conferma del così detto "*Right to Match*" o, in alternativa, del "diritto di rilancio".

Alla luce di quanto precede, merita svolgere tre precisazioni rispetto (i) alla valorizzazione del Ramo Beta e quantificazione della quota parte del corrispettivo dell'Offerta Versalis destinata ai creditori di Beta, (ii) ai termini

di destinazione dell'Earn Out Versalis e *(iii)* ai rapporti contrattuali che sono esclusi dal perimetro dell'Offerta Versalis.

Quanto al primo punto, il valore "minimo" del Ramo Beta – fermo l'eventuale *plus* valore che dovesse risultare all'esito dell'instauranda procedura di vendita competitiva – è stato determinato sulla base dell'Offerta Versalis, con allocazione della relativa quota parte di prezzo, secondo quanto indicato nelle perizie, redatte dai professionisti indipendenti incaricati dalla Gruppo Mossi & Ghisolfi, vale a dire il il prof. dott. Mario Cattaneo e il prof. dott. Giovanni Petrella, con riguardo alla valutazione economica (la "**Perizia Valutativa**"), e l'ing. Giacobbe Braccio, il dott. Vito Pignatelli e la dott.ssa Isabella De Bari, con riguardo agli aspetti tecnici del Processo Bio (la "**Perizia Tecnica**") e, unitamente alla Perizia Valutativa, la "**Perizia Bio**", docc. 68 e 69).

Quanto al secondo punto, va precisato che l'Earn Out Versalis rappresenta una fonte attiva del concordato valorizzata sino ad un massimo di Euro 20 milioni e collegata all'eventuale vendita di licenze entro il 2024 eccedenti la soglia di Euro 220 milioni.

Quanto al terzo ed ultimo punto, il Piano (cfr. Paragrafo 6) distingue analiticamente tra contratti oggetto di trasferimento e contratti non oggetto di trasferimento, vedendo stanziati, sulla base di analisi legale e finanziaria (anche considerate nell'Attestazione), con appostazione, ove necessario, di adeguati fondi rischi.

A quest'ultimo riguardo e con particolare attenzione alle attività collegate a finanziamenti europei, la Società ha condotto approfondite analisi legali

relativamente al profilo del rischio di richiesta di loro restituzione, giungendo alle conclusioni che seguono e che sono state condivise dagli attestatori.

In particolare:

- l'Offerta Versalis prevede espressamente che *“fanno parte delle Aziende Bio e sono pertanto oggetto della presente Offerta e saranno trasferiti a all'Offerente, tutti i singoli beni, diritti e rapporti inerenti e/o funzionali alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio (complessivamente i “Beni e Rapporti Trasferiti”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ...: (vi) Finanziamenti agevolati: la documentazione, i progetti (incluso lo stato di avanzamento sino alla Data di Esecuzione) ... i rapporti, i contratti, le convenzioni e ogni altro elemento relativo e/o necessari al mantenimento dei finanziamenti agevolati, sovvenzioni, grant, finanziamenti alla ricerca e sviluppo e altra agevolazione o sovvenzione ... restando espressamente esclusi i debiti e gli obblighi, anche di rimborso o relativi a inadempimenti, penali, maturati sino alla Data di Esecuzione o comunque conseguenti a eventuali azioni o omissioni compinte dalla Società fino alla Data di Esecuzione”* (cfr. art. 1.2. – (vii) 1 dell'Offerta Versalis);
- la prima tranche dei finanziamenti europei concessi hanno tutti ad oggetto lo sviluppo di attività o tecnologie in ambito “Bio”, rientrando pertanto nel perimetro dell'Offerta Versalis;
- sulla base dei rapporti contrattuali in essere tra le parti, non sussistono in capo alla Società verso l'Unione Europea né “debiti né obblighi di rimborso”, né penali conseguenti ad azioni o omissioni delle Società medesime.

Sulla base di tali assunti e considerato il contenuto dell'Offerta Versalis, i Progetti di cui ai finanziamenti europei rientrano nella medesima Offerta Versalis. Inoltre, l'eventuale restituzione del prefinanziamento erogato dalla Commissione Europea, tutt'al più, quale passività potenziale che, afferendo al "Perimetro Bio", dovrà essere gestita da Versalis. Questa infatti, acquisendo i Progetti, avrà anche l'onere di portarli a compimento o, in caso decidesse di non farlo, dovrà sostenerne gli eventuali costi. Non è infatti ipotizzabile il caso in cui le conseguenze rivenienti dal portare o meno avanti i Progetti – che, dopo la loro cessione a Versalis, dipenderanno da scelte imprenditoriali fatte da quest'ultima – posano ricadere sulle Società del Gruppo M&G che, come dalle stesse dichiarato, hanno sino ad oggi dato corso ai progetti e utilizzato i pre-finanziamenti per lo sviluppo delle attività e delle tecnologie Bio. In questa situazione, si può ritenere che ove Versalis, successivamente al suo subentro nei Progetti, dovesse interromperne lo sviluppo, con conseguente richiesta da parte della Commissione Europea di restituzione dei pre-finanziamenti erogati, tale richiesta dovrebbe essere rivolta dall'Ente erogante direttamente a Versalis e, ove anche fosse rivolta alla Società, questa potrebbe contestare la debenza e, nell'eventuale contenzioso che ne dovesse derivare, chiamare in causa Versalis per essere da essa manlevata e/o agire nei suoi confronti in via di regresso.

## **5.2 Il contenzioso Andritz**

Il contenzioso promosso nell'anno 2015 da Andritz Inc. ("**Andritz**") nei confronti di M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex (di seguito, M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex, se congiuntamente, le

"Società Italiane"), nonché di Chemtex Italia S.r.l., di Chemtex International Inc., di Carolina Cellulosic Biofuels Llc e di Beta Renewables Usa Inc., avanti il United States District Court For The Northern District of Georgia Atlanta Division, riguarda l'asserita violazione da parte delle Società Italiane di (i) un accordo di riservatezza sottoscritto con Andritz in data 8 aprile 2008, preliminare rispetto alla fornitura da parte di Andritz di macchinari da utilizzare nel processo di pre-trattamento nell'impianto pilota e (ii) di (presunti) segreti industriali della stessa Andritz relativi al processo di pre-trattamento, caratterizzato da due fasi.

Successivamente al deposito della domanda di concordato in bianco il contenzioso con Andritz, attualmente nella fase di *discovery* americana, è stato sospeso in accoglimento di diverse istanze congiunta delle Parti. Da ultimo, la sospensione è stata accordata sino all'11 maggio 2018 e la prima udienza successiva alla sospensione volontaria del procedimento in parola è fissata per il 29 maggio 2018.

Tra le parti sono intercorsi diversi tentativi di soluzione bonaria della vertenza, che, come si è visto, non hanno condotto all'esito sperato. Al riguardo, appare opportuno evidenziare che:

- il 24 gennaio 2018, si è tenuta una *call* tra i legali italiani di Andritz ed i consulenti legali italiani di M&G Finanziaria, Beta Renewables e Biochemtex in data 24 gennaio 2018, nell'ambito della quale è stata rappresentata l'opportunità di trovare una soluzione transattiva della vertenza anche mediante eventuali accordi commerciali, che dovranno, com'è ovvio, essere compatibili con il

processo di ristrutturazione in corso e con la presenza potenziali futuri offerenti per le Società oggetto del perimetro del processo di M&A;

- il 30 gennaio 2018, è stata inviata una comunicazione, riservata tra legali, avente ad oggetto il potenziale contenuto di accordi commerciali.

È poi seguita una riunione con il *management* di Andritz, tenutasi in Austria in data 1 febbraio 2018, cui hanno partecipato, oltre ai legali italiani ed a due componenti del Consiglio di Amministrazione di Andritz, i legali italiani di Biochemtex, Beta e M&G Finanziaria, nonché gli Amministratori Delegati di Biochemtex, collegati telefonicamente, e di Beta.

All'esito della riunione uno degli amministratori di Andritz ha chiarito che quest'ultima non è interessata, allo stato, ad alcun accordo commerciale con le Società del Gruppo.

In data 15 febbraio 2018, è stata programmata una visita presso l'impianto di Crescentino, come convenuto nell'ambito della richiesta di sospensione del procedimento americano, alla quale hanno partecipato i legali americani e consulenti tecnici di Andritz, unitamente ai legali americani ed italiani di M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta, con alcuni esponenti delle Società.

Successivamente all'ottenimento della proroga del termine per il deposito del piano e della proposta della Società in accoglimento dell'istanza della Società in data 22 febbraio 2018, i legali americani di Andritz hanno chiesto la fissazione di una nuova conferenza telefonica per discutere, anche insieme ai legali italiani delle parti, un ulteriore tentativo di transazione tra le parti.



La menzionata conferenza telefonica si è tenuta in data 12 aprile 2018, alla presenza dei legali italiani e di quelli americani delle parti. Durante tale conferenza telefonica è stato fornito ai legali di Andritz un aggiornamento sulla procedura in corso e sul trattamento che i pretesi crediti risarcitori di Andritz dovrebbero ricevere nell'ambito del piano, alla luce dei pareri resi dal legale americano della Società in merito ai rischi derivanti dal contenzioso in parola e dai consulenti legali italiani (già prodotti, unitamente ad una traduzione di cortesia, *sub* doc. 54/A e 54/B), anche i fini della relativa allegazione alla memoria di deposito di Piano e Proposta di Concordato Preventivo che viene depositata con la presente.

In ragione dell'esito negativo dei contatti intercorsi tra le parti per addivenire a una composizione bonaria della vertenza, appare ragionevole ritenere che successivamente alla menzionata udienza del 29 maggio 2018 il procedimento americano di *discovery* riprenderà il suo naturale corso e, in particolare, verranno assunte le prove testimoniali e verranno esperite le consulenze tecniche previste dal procedimento americano.

La fattispecie trova adeguata rappresentazione anche nell'Attestazione e costituisce oggetto di una specifica analisi di sensitività.

\* \* \*

## CAPITOLO 6

**La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.**

Si produce unitamente al Piano di Concordato (cfr. doc. 61) la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società (cfr. doc. 61), con un'aggiornata situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017 (cfr. doc. 61) e lo stato analitico ed estimativo delle attività alla stessa data (cfr. doc. 61), e qui da intendersi per integralmente ritrascritti, precisandosi che la data di riferimento al fine dell'identificazione dei crediti concordatari deve indicarsi nella data di deposito del Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (*i.e.* 15 ottobre 2017) (la "**Data di Riferimento**").

Al fine di prevenire nuove ed eventuali passività privilegiate e chirografarie, la Società ha stanziato appositi fondi rischi e oneri (le "**Riserve**" o i "**Fondi**"), che ove non utilizzati, potranno essere liberati in favore dei Creditori Postergati.

Si rinvia al Piano (cfr. par. 10, "*I Fondi Rischi*"), per un maggior dettaglio di tali Fondi, suddivisi per importi e natura (prededucibile; privilegiata e chirografaria) dei sottostanti crediti.

## CAPITOLO 7

**Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.**

Si produce unitamente al Piano di Concordato l'elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali alla Data di Riferimento, qui da intendersi per integralmente ritrascritto (cfr. doc. 61).

\* \* \*



## CAPITOLO 8

### La Proposta ed il Piano

#### 8.1 Premessa

Per una maggiore comprensione, la Proposta, come illustrata al successivo paragrafo 8.3 e sottoposta ai creditori, è corredata da, e si fonda su, sostanzialmente i seguenti elementi:

- la cessione del Ramo Beta;
- l'Incasso dei Crediti e il realizzo degli Altri Attivi;
- il Business Plan;
- l'Impegno Ghisolfi;
- la Transazione Granbio;
- il Finanziamento Novozymes;
- l'Impegno Eredi Ghisolfi;
- la trasformazione della Società in s.r.l., con caducazione dell'organo di controllo e con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;
- il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori.

\* \* \*

#### 8.2 Considerazioni sulla Proposta e sul Piano

La Società, come anticipato, intende sottoporre ai propri creditori ed a codesto Ill.mo Tribunale una Proposta ed un Piano, che possono essere qualificati liquidatori, in quanto prevedono la cessione integrale dei cespiti

della Società, l'incasso dei crediti e la destinazione del ricavato al pagamento del ceto creditorio, dedotte le somme necessarie al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili *medio tempore* maturati in linea con il Business Plan.

In particolare, come indicato nel ricorso per concordato "prenotativo" e richiamato in premessa del presente atto, poiché il nostro ordinamento non conosce il cd. "concordato di gruppo", si ricorda che, contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, legge fall. da parte di Beta, hanno depositato analoghi ricorsi anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi avanti a codesto Ill.mo Tribunale, al fine di risolvere la propri crisi attraverso uno strumento unitario che coinvolgesse tutte o una parte di esse. E ciò, stante il contenuto dell'Offerta Versalis e come meglio si dirà *infra*, anche e soprattutto attraverso la cessione, nell'ambito di un unico processo di vendita competitivo, dell'insieme dei beni che compongono il c.d. "Perimetro Bio".

E d'altronde, la necessità che la crisi delle Società del Gruppo M&G sia risolta in via unitaria – anche e soprattutto al fine di meglio valorizzare il "bene azienda" complessivamente inteso – è stato chiaramente espresso anche dai professionisti incaricati di redigere la Perizia Tecnica. Sulla base delle risultanze contenute in tale elaborato, risulta che l'insieme degli asset rientranti nel Perimetro BIO è caratterizzato da un forte legame di unitarietà tecnico-economica.

- «Lo sviluppo del progetto industriale del Gruppo M&G nel settore della produzione di bioetanolo di seconda generazione richiede la presenza e

*l'integrazione di diverse componenti, ciascuna specializzata in una delle funzioni strategiche da coprire per poter raggiungere l'obiettivo prefissato. L'insieme di queste componenti, che svolgono le funzioni di ricerca, sviluppo tecnologico, ingegnerizzazione, dimostrazione industriale, vendita di prodotti e know-how e pubbliche relazioni, costituisce il cosiddetto "Perimetro Bio", caratterizzato da un forte legame di unitarietà tecnico-economica.*

- *Il Perimetro Bio è articolato in 4 società:*
- *Biochemtex, società leader a livello globale nello sviluppo e ingegnerizzazione di tecnologie e processi per la valorizzazione di biomasse non alimentari. Biochemtex è il ramo di Ingegneria e Ricerca e Sviluppo di M&G Chemicals, che ha sviluppato le tecnologie Proesa®, per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, GREG per la valorizzazione della frazione di emicellulosa in polioli e MOGHI per la produzione di un bioreformato da lignina da trattare in raffinerie di petrolio per il successivo recupero di chemicals, prevalentemente xileni.*
- *Italian Bio Products, l'azienda che gestisce l'impianto di Crescentino per la produzione di biocarburanti di seconda generazione a partire da differenti tipologie di biomasse.*
- *IBP Energia S.r.l., che gestisce, in regime di affitto di ramo di azienda, l'impianto di produzione di energia elettrica a partire direttamente da biomasse e/o lignina, con una caldaia a griglia mobile della potenza termica nominale di circa 48 MWt e potenza elettrica di 13,5 MWe, alimentato con biomasse residuali e con la lignina di scarto proveniente dall'impianto di produzione di bioetanolo.*

- *Beta Renewables, una joint venture fondata nel 2011 e costituita da Biochemtex (azionista di controllo), dal fondo di private equity statunitense TPG e Novozymes, azienda danese leader nella produzione di enzimi. Beta Renewables ha realizzato tecnologie e impianti per la produzione di bioetanolo ed altri prodotti chimici e gestisce il portafoglio brevetti e tecnologie afferenti al processo utilizzato nello stabilimento di Crescentino.*
- *I brevetti ottenuti in Italia dalle società del Perimetro Bio coprono le sezioni di pretrattamento della biomassa e produzione degli zuccheri di seconda generazione. Beta Renewables detiene esclusivamente brevetti relativi alla tecnologia PROESA e non possiede brevetti relativi alla produzione di enzimi perché questi vengono forniti all'impianto di Crescentino da Novozymes. Beta Renewables non possiede brevetti sulle tecnologie GREG e MOGHI, che risultano invece in possesso di Biochemtex. Beta Renewables e l'impianto produttivo sono legati dalle licenze di proprietà. Biochemtex non possiede licenze su PROESA, ma cura gli aspetti di sviluppo di nuova ricerca e progettazione ingegneristica degli impianti.»*

Il Piano e la Proposta sono stati dunque strutturati alla luce delle modifiche degli artt. 160 e 161 legge fall., impone alcune, preliminari considerazioni.

In particolare, la Società intende assumere, come in effetti assume, un'obbligazione di pagamento di natura monetaria nei confronti dei propri creditori, sottoponendo a costoro una Proposta ed un Piano che - seppur necessariamente caratterizzati da quell'alea propria di ogni valutazione prognostica - assicurano, nel senso previsto dall'art. 160, comma ult., legge fall:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi (cfr. Piano di Cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- f. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
  - Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale



massima non assicurata e non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;

- **Classe 2, figurativa e non votante**, composta dai Creditori Postergati, la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.

Il tutto con la precisazione che grazie alla liberazione dei Fondi, nonché grazie all'Impegno Ghisolfi e alle altre utilità "potenziali" previste a Piano, come meglio individuate infra, ivi incluso l'Earn Out Versalis, la soddisfazione prevista a servizio dei Creditori Postergati potrebbe incrementarsi.

\* \* \*

### **8.3 La Proposta: le modalità di attuazione del Piano**

Come anticipato in premessa, la Proposta prevede che l'attivo concordatario del Piano venga realizzato, nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate, attraverso:

- la cessione del Ramo Beta (unitamente a tutto gli altri rami d'azienda costituenti il "Perimetro Bio");
- l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi;
- il Piano di Cassa;
- l'Impegno Ghisolfi;
- la Transazione Granbio;

- il Finanziamento Novozymes;
- l'Impegno Eredi Ghisolfi;
- la trasformazione della Società in s.r.l., con caducazione dell'organo di controllo e con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;
- il Piano di Ripagamento.

Queste modalità di realizzo dell'attivo verranno esaminate nei successivi paragrafi.

\* \* \*

#### **8.4 Segue: la cessione del Ramo Beta**

Riguardo alle concrete modalità di cessione del Ramo Beta, la Società propone di procedere, anche prima del Decreto di Omologazione, sollecitando il mercato a proporre offerte, mediante procedura competitiva in ossequio alle previsioni della legge fallimentare, sulla base dell'Offerta Versalis.

In vista dell'aggiudicazione dell'asta competitiva, occorre rammentare che, su richiesta del Tribunale, Versalis ha precisato, con comunicazione del 22 marzo 2018, che *"ai fini di chiarezza e come già indicato nella lettera dei nostri legali in data 19 marzo u.s., segnaliamo che l'Offerta è da intendersi confermata – oltre che nel caso di concessione del diritto di pareggio o di rilancio – anche nel caso in cui fosse concesso alla nostra Società di esercitare il diritto di rilancio nell'ambito di una gara (a due) da svolgersi avanti il Giudice Delegato con l'aggiudicatario provvisorio (fermo restando che, come previsto dall'Offerta, non viene assunto dalla nostra Società alcun impegno, neppure implicito, in merito a eventuali rilanci). In ogni caso, Versalis S.p.A. si riserva di*

*valutare se partecipare alla gara (a due) anche tenuto conto del contenuto dell'offerta dell'aggiudicatario provvisorio" (doc. 70).*

\* \* \*

#### **8.5 Segue: l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi**

Una parte dell'attivo necessario per la soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella presente Proposta sarà realizzata tramite l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi, in linea con il Piano.

\* \* \*

#### **8.6 Segue: il Piano di Cassa**

Come più volte ricordato, la Società propone ai propri creditori una Proposta ed un Piano di natura liquidatoria.

In conformità a tale impostazione, durante la fase prenotativa la Società ha limitato le sue attività al mantenimento delle relazioni commerciali con alcuni potenziali clienti ed ha completato gli studi di fattibilità in corso, sospendendo la partecipazione a gare per la concessione di licenze e così riducendo al minimo i costi di gestione, sulla base ed in esecuzione del Piano di Cassa, che contempla l'arco temporale decorrente tra la data di deposito della presente memoria e la data finale di adempimento del Piano di Ripagamento (cfr. doc. 61).

In quest'ottica, dunque ed anche grazie al versamento di Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila / 00) erogato, a fondo perduto, da Marco Ghisolfi in data 23 aprile 2018 a valere sul più ampio Impegno Ghisolfi, si avrà un effetto positivo finanziario a beneficio dei creditori chirografari.

\* \* \*

### 8.7 Segue: l'Impegno Ghisolfi

Al fine di sostenere il buon esito del processo di ristrutturazione unitariamente intrapreso dalle Società del Gruppo M&G e subordinatamente all'emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società del Perimetro Bio, il Dott. Marco Ghisolfi, ha assunto, anche per conto di Vittorio Ghisolfi, Anna e Enrico Merli, Ivana Tanzi, Andrea Riccardo Ghisolfi, Alessandra Micol Ghisolfi, Alberto Filippo Ghisolfi e Adelaide Ghisolfi, i seguenti impegni irrevocabili (doc. 63/A):

(i) erogare nella forma tecnica che sarà concordata e secondo i seguenti criteri di ripartizione proporzionale:

(a) Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila / 00) in favore di Beta, come da versamento già eseguito, a fondo perduto, in data odierna

(b) Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila / 00) in favore di Biochemtex,

(c) Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila / 00) in favore di IBP,

e così per un importo aggregato di Euro 1.000.000,00 (un milione / 00);

(ii) erogare gli importi di cui al punto (i), da (b) a (c), a semplice richiesta delle Società e/o degli organi della procedura del Concordato Preventivo di ciascuna delle stesse, con adempimento della relativa obbligazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione del piano

di riparto in favore dei creditori chirografari, indipendentemente dal fatto che, alla stessa data, siano state liberate, in tutto od in parte e per quanto possibile, le riserve stanziare in ciascun piano e/o siano stati registrati incassi superiori rispetto a quelli previsti in ciascun piano;

(iii) erogare nella forma tecnica che sarà concordata e secondo i seguenti criteri di ripartizione proporzionale:

(a) Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila /00) in favore di Beta, come da versamento già eseguito, a fondo perduto, in data odierna,

(b) Euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila /00) in favore di Beta,

(c) Euro 500.000,00 (cinquecentomila / 00) in favore di Biochemtex,

(d) Euro 931.000,00 (novecentotrentunomila / 00) in favore di IBP;

è così per un importo aggregato di Euro 2.000.000,00 (due milioni / 00);

(iv) erogare gli importi di cui al punto (iii), da (b) a (d), a semplice richiesta delle Società e/o degli organi della procedura del Concordato Preventivo di ciascuna delle stesse, nel caso in cui venga data evidenza allo scrivente che, alla data in cui dovrà essere eseguito il pagamento dei creditori chirografari secondo il rispettivo Piano di Ripagamento, la percentuale minima legale del 20 % (ventipercento) non possa essere pagata ai medesimi, nonostante che, alla stessa data, siano state

liberate, in tutto od in parte e per quanto possibile, le riserve stanziare in ciascun piano e/o siano stati registrati incassi superiori rispetto a quelli previsti in ciascun piano.

Al fine di dare evidenza della copertura degli impegni di cui alla presente lettera di impegno, il Dott. Marco Ghisolfi:

- (a) ha allegato la dichiarazione di referenza bancaria resa dalla banca Credito Valtellinese, filiale di Tortona (AL) *sub* **doc. 63/B**,
- (b) si è impegnato a costituire, entro 30 (trenta) giorni, un vincolo di destinazione e di garanzia per un importo massimo aggregato di € 1.650.000,00 (un milione seicento cinquanta mila / 00), restando inteso questo vincolo dovrà riprodurre le condizioni di escussione e/o erogazione oggetto della lettera di impegno e avrà ad oggetto un importo finale che risulti ridotto in misura corrispondente agli importi che dovessero essere stati nel frattempo già erogati in favore di una o più delle Società.

L'efficacia degli impegni di cui ai punti da (i) a (iv), è sospensivamente condizionata all'autorizzazione alla contrazione di finanza ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall., come chiesta da Beta nel proprio Concordato Preventivo (cfr. Finanziamento Novozymes) ed all'emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società.

Nonostante quanto precede e qualora si dovesse registrare uno scostamento sul Piano di Cassa di Beta e sul Piano di Cassa di Biochemtex (sulla base delle analisi di sensitività operate dagli attestatori e che, per quanto concerne

Beta, contemplano l'avvenuta autorizzazione alla contrazione del Finanziamento Novozymes) prima della data di emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società, il sottoscritto Dott. Marco Ghisolfi si impegna ad erogare, sotto forma di finanziamento da assoggettare ad autorizzazione e con riconoscimento della prededuzione del corrispondente credito, un importo massimo aggregato di € 650.000,00 (seicento cinquantamila /00), a valere sull'importo complessivo massimo di cui alla lettera (A) che precede, in favore di Beta e in favore di Biochemtex, impegnandosi ora per allora a rinunciare ad ogni diritto di restituzione sotto condizione dell'emissione dei decreti di omologazione, anche provvisoriamente esecutivi, del Concordato Preventivo di tutte le Società.

\* \* \*

#### **8.8 Segue: la Transazione Granbio e la relativa istanza autorizzativa ex art. 167 l. fall.**

Con riferimento al contenzioso promosso dalle società GranBio e BioFlex Agroindustrial, riferibili al sig. Bernardo Gradin, è proseguita – nelle more della procedura di concordato preventivo – l'attività di negoziazione tra i legali italiani delle parti, al fine di giungere a una soluzione transattiva di tutte le controversie pendenti (vale a dire sia l'arbitrato ICC in UK, sia il procedimento in Brasile).

Per semplicità espositiva, si riassumono nel seguito i rapporti intercorrenti tra le parti:

- dopo l'incontro con gli assicuratori di M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta Renewables in data 10 gennaio 2018, sono occorse diverse conversazioni telefoniche tra i legali italiani delle parti e i legali delle Società del Gruppo M&G e i propri assicuratori inglesi, cui sono seguiti alcuni scambi di proposte riservate tra legali in cui si è ipotizzata una possibile transazione che potrebbe, in ipotesi, prevedere il pagamento, da parte delle compagnie di assicurazione, di una somma di denaro e la concessione, da parte di Beta, di alcune licenze d'uso, con determinati stringenti limiti che sono stati oggetto di negoziazione, della tecnologia Proesa.
- parallelamente, in Italia sono proseguiti i contatti tra i legali italiani delle parti. In particolare, nel corso di quasi tutta la giornata del 27 marzo 2018 si è tenuto un incontro tra alcuni esponenti di Biochemtex e Beta Renewables e di Granbio, alla presenza dei rispettivi legali, nell'ambito del quale è stata fortemente negoziata la parte "tecnica" dell'accordo transattivo.
- in data 28 marzo 2018 sono proseguite le negoziazioni tra le parti e i rispettivi legali, all'esito delle quali le parti hanno trovato un accordo sui principali punti oggetto di discussione;
- successivamente sono intercorsi fittissimi contatti e corrispondenza riservata tra i legali delle parti al fine di definire i testi che riflettano e disciplinino gli accordi raggiunti tra le parti.

All'esito delle sopra indicate molteplici interlocuzioni, le parti si sono



dichiarate disponibili, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti organi delle rispettive procedure cui sono assoggettate, ad addivenire ad una soluzione transattiva delle predette vertenze ("Transazione Granbio"), secondo i termini ed alle condizioni riportati nel doc. 47 e nel seguito descritti in sintesi:

1. accordo transattivo quadro regolato dalla legge inglese a firma di tutte le parti (esclusa M&G Finanziaria che risulta esclusivamente beneficiaria dell'accordo) che, nell'ambito della transazione, effettuano reciproche concessioni per la chiusura tombale di qualsivoglia vertenza tra le parti e quindi, con rinuncia delle parti a tutte le pretese fatte valere nel procedimento arbitrale ICC pendente a Londra e nel procedimento brasiliano e a ogni altro diritto e/o pretesa eventualmente nascente o connessa ai fatti oggetto dei menzionati procedimenti. Tale accordo prevede, tra l'altro:

- a. le condizioni di pagamento, da parte delle assicurazioni, della somma di USD 25.000.000,00 a favore di Granbio / Bioflex;
- b. la rinuncia di Beta e Biochemtex ad una serie di fatture nei confronti di GranBio e Bioflex Agroindustrial per circa \$ 7.500.000,00 che sono state oggetto di contestazione da parte di queste ultime;
- c. la modifica del contratto di licenza già in essere tra Beta e Granbio, peraltro attraverso l'eliminazione di determinate

garanzie precedentemente rilasciate da Beta a favore di GranBio;

- d. il riconoscimento da parte di Beta e Biochemtex che la tecnologia utilizzata presso l'impianto di Granbio è diversa dalla tecnologia Proesa di Beta utilizzata dall'impianto di Crescentino;

2.a tale accordo quadro è collegato un contratto regolato da legge italiana che prevede la concessione da parte di Beta di due licenze gratuite a Granbio (o a società da quest'ultima controllate) aventi ad oggetto esclusivamente alcuni brevetti di titolarità di Beta (e non quindi l'intera tecnologia Proesa) da utilizzare esclusivamente nell'ambito del territorio brasiliano per la realizzazione di due impianti di bioetanolo. Nell'ambito di tale Beta non fornisce garanzie rispetto a tali brevetti;

3. accordo transattivo tra M&G Finanziaria, Biochemtex e Beta, da una parte, e le assicurazioni, dall'altra, per la chiusura tombale di ogni possibile contestazione o controversia circa l'ampiezza della copertura assicurativa fornita dalle polizze assicurative nel periodo dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2015 a fronte del pagamento che le assicurazioni compiranno in esecuzione dell'accordo quadro transattivo.

Alla luce di quanto precede, la Società chiede che codesto Ill.mo Tribunale emetta un'autorizzazione *ex art. 167 legge fall.* al fine di dare efficacia alla Transazione Granbio, avendo riguardo alla circostanza che, per richiesta di

parti terze diverse dalla Società, la relativa condizione sospensiva deve avversarsi entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga, in base alle esigenze concordatarie, sino al 30 settembre 2018.

In una prospettiva di massima trasparenza, si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni rispetto alla vantaggiosità della Transazione GranBio, anche nell'interesse dei creditori della Società. In particolare, attraverso la Transazione:

1. Beta e Biochemtex otterrebbero la rinuncia di GranBio e Bioflex Agroindustrial, *inter alia*, all'arbitrato ICC in UK in cui queste ultime hanno avanzato un *claim* risarcitorio di USD 85.000.000,00 azzerando completamente il rischio di causa;
2. M&G Finanziaria otterrebbe la rinuncia da parte delle società brasiliane alle domande svolte nel corso del procedimento brasiliano azzerando completamente il rischio di causa;
3. Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria metterebbero fine a ogni controversia con gli assicuratori in relazione ad ogni controversia relativa all'ampiezza della copertura assicurativa, azzerando quindi il rischio consistente nel possibile rifiuto delle assicurazioni di pagare i danni lamentati da GranBio e Bioflex Agroindustrial;
4. Beta, nell'ambito del primo accordo di licenza con GranBio (oggetto di modifica nell'ambito della Transazione), cesserebbe di concedere determinate garanzie a GranBio circa la tecnologia Proesa;

5. Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria otterrebbero i vantaggi di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4. senza aggravare il loro passivo e/o assumere obbligazioni di pagamento, posto che il pagamento a favore di GranBio e Bioflex Agroindustrial verrebbe effettuato da parte delle assicurazioni. Il tutto con l'effetto di non esporre le ragioni dei creditori sociali ad alcun pregiudizio.

Si precisa, da ultimo, che M&G Finanziaria non sottoscrive la Transazione Granbio, essendone unicamente beneficiaria e non assumendo in rapporto alla stessa alcuna obbligazione.

\* \* \*

#### **8.9 Segue: il Finanziamento Novozymes e la relativa istanza autorizzativa ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall.**

Novozymes A/S ("NZ") è una società di diritto danese – con sede legale in Krogshoejvej, 36, 2880, Bagsvaerd, Danimarca (numero di registro 32348599) – che detiene n. 1.049,500 di classe C del capitale sociale di Beta Renewables, pari al 9.95% del capitale sociale medesimo.

Nella predetta qualità di azionista di minoranza di Beta Renewables e di *partner* commerciale della stessa, al fine di garantire la continuità aziendale della Società nel corso della procedura di Concordato e permettere alla stessa di far fronte ai propri imminenti ed improrogabili impegni finanziari, con lettera in data 23 aprile 2018 (**doc. 65**), NZ ha comunicato la propria disponibilità ad erogare in favore di Beta Renewables un finanziamento, sino all'ammontare massimo di Euro 500.000,00 (il "**Finanziamento Novozymes**"), secondo le modalità e le tempistiche meglio descritte nel

seguito.

La disponibilità di Novozymes ad erogare il Finanziamento Novozymes è però condizione a che la Società sia preventivamente autorizzata da codesto Illustrissimo Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-*quinquies*, 1 comma, legge fall., a contrarre finanziamenti, prededucibile ai sensi dell'art 111 L.F.

#### **8.9.1 I presupposti per l'autorizzazione a contrarre finanziamenti ex 182-quinquies, comma 1, legge fall.: sussistenza nel caso di specie**

Come è noto, a mente dell'art. 182-*quinquies*, comma 1, legge fall., i presupposti per l'emissione di detto provvedimento autorizzativo sono:

- la funzionalità, verificato il complessivo fabbisogno finanziario sino all'omologazione, di tale finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori;
- la specifica individuazione del finanziamento per tipologia ed entità;
- l'attestazione.

Nel prosieguo si avrà cura di analizzare ciascuno dei predetti presupposti, evidenziandone la sussistenza, congiunta, nel caso di specie.

##### **a) *La funzionalità, verificato il complessivo fabbisogno finanziario sino all'omologazione, di tale finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori***

Con riguardo al primo dei suddetti presupposti, nel prospetto che segue, è rappresentato il dettaglio dei fabbisogni della Società per il periodo aprile – luglio 2018, con specifica indicazione, per ciascuna macro-voce di spesa, della quota di nuova finanza destinata alla sua soddisfazione:

Periodo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
<b>Saldo Iniziale - 1/01/2018</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>142,2</b>	<b>118,0</b>
<b>Entrate</b>				
- Studi di fattibilità	104,0	-	-	-
- Nuova finanza richiesta in predecessione	-	300,0	-	-
- Versamento a sostegno del Piano Concordatario	350,0	-	-	-
- Rimborsi infragruppo	-	-	-	-
<b>Uscite</b>				
- Costo del personale	(179,8)	(128,0)	(82,6)	(78,8)
- Costi fissi				
- nolo + carburante	(20,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
- viaggi e spese di trasferta	-	(3,8)	(1,0)	-
- Pulizie Terminal, spese postali e generali per	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
- Indagini statistiche	(2,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
- Bagni pasto	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)
- spese per carta	(0,2)	(0,5)	(0,5)	(0,2)
- nolo	(1,2)	-	-	-
- Gas (energia) CC&A e Tronchi	-	(1,8)	(0,4)	(0,4)
- Manutenzione Breveri	(18,2)	(18,2)	(19,2)	(26,7)
- Deposito Spese di Giustizia (20%)	-	(122,7)	-	-
- Accanti professionisti	(220,0)	-	-	-
- Assicurazioni	(30,0)	-	-	-
- Carichi	(20,0)	-	-	-
- CIP	(30,0)	-	-	-
- Chiusure	(30,0)	-	-	-
- Carichi Breveri	(30,0)	-	-	-
- Assicurazioni	(9,9)	-	(7,4)	-
<b>Saldo Finale - 31/07/2018</b>	<b>37,0</b>	<b>142,2</b>	<b>118,0</b>	<b>0,0</b>

L'esame delle suddette voci di spesa evidenzia, da un lato, l'estrema urgenza per la Società di ottenere una provvista che permetta di farvi fronte, atteso che si tratta di pagamenti in scadenza nel brevissimo periodo, tutti riferibili a prestazioni aventi competenza economica successiva rispetto alla domanda di concordato; e, dall'altro lato, che si tratta di impegni finanziari strettamente connessi a garantire il regolare svolgimento dell'attività caratteristica della Società e la conservazione del valore del "bene azienda", al fine di ottenerne la miglior liquidazione in sede di asta competitiva, ad esclusivo beneficio dei creditori sociali.

**b) La specifica individuazione del finanziamento per tipologia ed entità**

Si allega la bozza di contratto di finanziamento che si allega *sub doc. 65*, unitamente alla sua traduzione in lingua italiana e che prevede:

- erogazione di nuova finanza sino all'ammontare massimo di Euro 500.000,00;

- maturazione di interessi al tasso legale sulla somma capitale erogata;
- pagamento del debito maturato, per capitale e interessi, entro agosto 2018, vale a dire successivamente alla chiusura dell'asta competitiva ex art. 163bis l. fall.

Alla luce di quanto precede, il presupposto della specifica individuazione del finanziamento per tipologia ed entità è dunque soddisfatto.

c) L'attestazione

La relazione di attestazione incorpora anche la specifica attestazione richiesta dall'art. 182-quinquies, comma 1, legge fall. (cfr. doc. 67).

\* \* \*

8.10 Segue: l'impegno Eredi Ghisolfi

L'ing. Guido Ghisolfi, al momento della sua morte, vantava nei confronti della Società un credito pari a complessivi Euro 67.945,21 (il "**Credito Guido Ghisolfi**").

Il Credito Guido Ghisolfi, dopo il decesso di quest'ultimo, è stato trasferito in successione ereditaria ai signori Ivana Tanzi, Andrea Riccardo Ghisolfi, Alessandra Micol Ghisolfi, Alberto Filippo Ghisolfi e Adelaide Ghisolfi (congiuntamente, gli "**Eredi Guido Ghisolfi**").

Con lettera di impegno in data 23 aprile 2018, ai fini del buon esito del proponendo Concordato Preventivo, gli Eredi Guido Ghisolfi, in qualità di creditori chirografari della Società, si sono impegnati a rinunciare al Credito Guido Ghisolfi, subordinatamente alla pronuncia del decreto di omologazione del Concordato Preventivo, dichiarando di accettare di essere inseriti nell'elenco dei creditori del Concordato Preventivo delle Società,

quale titolare di credito oggetto di rinuncia sottoposta a condizione sospensiva (l'“Impegno Eredi Ghisolfi”).

\* \* \*

#### 8.11 Segue: la trasformazione della Società in S.r.l.

Il Piano prevede la trasformazione della Società in s.r.l., con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria.

\* \* \*

#### 8.12 La suddivisione in classi

La Proposta di Concordato prevede la suddivisione in 2 (due) classi di creditori di cui solo 1 (una) classe votante (le “Classi”):

- Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;
- Classe 2, figurativa e non votante, composta dai Creditori Postergati, la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.



Queste essendo le classi che la Società ha ritenuto di costituire, occorre precisare, in linea generale, che la loro formazione è soggetta a tre requisiti.

Il primo è che la formazione delle classi deve essere esplicita, nel senso che va dichiarato trattarsi di un concordato "con classi", precisando, eventualmente in sede di chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma 1, legge fall., quali siano i criteri d'attribuzione di ciascun creditore alle singole classi, pena l'inammissibilità della proposta (Trib. Ascoli Piceno, 4 marzo 2011; Trib. Milano, 4 dicembre 2008; Trib. Brescia, 4 giugno 2008; Trib. Milano, 26 giugno 2007).

Il secondo è che gli elementi identificativi delle classi devono essere riconoscibili e ragionevoli, essendo necessario che l'appartenenza dei creditori ad una classe dipenda da un tratto di comunanza, che la loro collocazione nella classe risponda a dati omogenei e che questi dati si fondino su criteri razionali, non arbitrari e non indifferenti rispetto al piano concordatario (Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274; Cass., 4 febbraio 2009, n. 2706; App. Genova, 23 dicembre 2011; D'ORAZIO, p. 982).

Il terzo è che l'esistenza di classi distinte deve avere una precisa giustificazione nel quadro complessivo della proposta, dovendo pertanto essere chiarito perché i creditori appartenenti ad una certa classe hanno un trattamento diverso rispetto a quelli di altra classe oppure perché sia previsto lo stesso trattamento a favore di creditori con collocazione diseguale, fermo naturalmente il limite per cui non può essere sovvertito l'ordine delle prelazioni (Trib. Palermo, 17 febbraio 2006).

Una volta formate, le classi costituiscono un complesso per sua natura

unitario, contraddistinto da assoluta omogeneità, sicché il voto dei componenti d'una classe dev'essere valutato *ex se*, senza possibilità di scrutinare, all'interno della classe, un'eventuale divergenza o confliggenza di interessi tra i componenti (Cass., 10 febbraio 2011, n. 3274); ciò naturalmente a condizione che la classe sia stata correttamente formata e che, in presenza di più classi, venga registrata la maggioranza dei voti in ciascuna di esse Trib. Roma, 23 ottobre 2006).

Tanto precisato, le Classi sono state formate sulla base dei criteri sopra evidenziati.

Più nel dettaglio:

- nella **Classe 1** sono stati inseriti tutti i creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati), rispondendo a posizione giuridica ed interessi economici tra loro omogenei;
- nella **Classe 2**, sono stati inseriti i Creditori Postergati il cui credito verso Beta è stato considerato di natura finanziaria e che, in ragione del controllo che essi esercitano (direttamente o indirettamente) su Beta, sono esclusi dal voto, ai sensi dell'art. 177, comma 4, l. fall.. Con il che esse risultano rispondere a posizione giuridica ed interessi economici tra loro omogenei.

\* \* \*

## 8.12 La prognosi di soddisfazione dei creditori

La Società, con le risorse ricavate dalla cessione del Ramo Beta, dall'Incasso Crediti, dalla liquidazione degli Altri Attivi e dall'Impegno Ghisolfi, anche tenuto conto della Transazione GranBio, del Finanziamento Novozymes e

dell'Impegno Eredi Ghisolfi, previa gestione liquidatoria, in conformità al Piano di Cassa, intende proporre ed assicurare, come in effetti propone ed assicura ai propri creditori, la soddisfazione delle loro ragioni mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi (cfr. Piano di Cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- f. la suddivisione degli altri creditori in ulteriori 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
  - Classe 1, con diritto di voto, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima

assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;

- **Classe 2, figurativa e non votante**, composta dai Creditori Postergati, la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.

La Società precisa che, con il Piano e la Proposta di Concordato, ha messo a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio, così proponendo, tra l'altro, il pagamento integrale dei creditori chirografari.

\* \* \*

### **8.13 La convenienza del Piano e delle Proposta di Concordato**

Sotto il profilo della convenienza, occorre precisare che la proposta concordataria consente una miglior e più celere soddisfazione del ceto creditorio, rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile, ovvero sia quella fallimentare. E ciò, in particolare, vale per i creditori chirografari che, solo in ipotesi concordataria, potrebbero essere soddisfatti al 100% (cento per cento), considerato che:

- (i) in caso di mancata ammissione della presente proposta, si avrebbe la caducazione dell'Offerta Versalis, che presuppone l'ammissione di tutta la Società del Perimetro Bio alla procedura di concordato

preventivo ex art. 163 l. fall.;

- (ii) la liquidazione degli assets in sede fallimentare, notoriamente, sconta un minor valore di realizzo rispetto alle analoghe vendite in sede concordataria e questo appare tanto più vero nel caso di specie in cui è essenziale al fine della conservazione del valore aziendale, la tempestiva esecuzione delle richieste aste;
- (iii) la caducazione dell'Impegno Ghisolfi;
- (iv) la caducazione del consenso dei soci di minoranza, Novozymes e TPG;
- (v) in caso di mancata ammissione della presente proposta, si avrebbe la caducazione della Transazione GranBio;
- (vi) la caducazione dell'Impegno Eredi Ghisolfi;
- (vii) l'impossibilità di vedere erogato, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori, il Finanziamento Novozymes;
- (viii) l'Incasso Crediti sarebbe maggiormente rallentato e gravato da costi superiori rispetto allo scenario concordatario, poiché l'organo amministrativo della Società ha già dimostrato di profondere notevoli sforzi in quest'attività, ottenendo i relativi pagamenti, senza dover ricorrere a defatiganti iniziative giudiziarie, grazie alla conoscenza diretta della propria clientela maturata nel corso degli anni ed ai buoni rapporti commerciali consolidati con essa.

Valga qui ribadire quanto osservato in precedenza, rispetto allo scenario alternativo fallimentare che, ferma la sua rilevanza in termini di sola convenienza, trova adeguata neutralizzazione negli elementi che precedono

e, soprattutto, in quelli che sono rappresentati nel successivo.

\* \* \*

#### 8.14 Il Piano

La Proposta è formulata prendendo a riferimento:

- per quanto attiene all'attivo concordatario, i dati patrimoniali al 15 ottobre 2017, quale dato base del Piano e sue successive evoluzioni sino a completamento del processo di liquidazione della Società, oggetto di dettagliata descrizione nei documenti allegati *sub* doc. 61;
- per quanto attiene al passivo concordatario, i dati patrimoniali alla Data di Riferimento oggetto di dettagliata descrizione nel documento allegato *sub* doc. 61,

il tutto articolandosi in base a quanto descritto nel Piano.

Come precedentemente esposto, il Piano apposta i debiti di natura prededucibile, privilegiata (generali e speciali) e chirografaria.

Si rappresentano di seguito in sintesi le voci che costituiscono il Piano.

Attivo concordatario	Importi
Incasso quota parte corrispettivo Offerta Versale	21.823.447
Riparto Biochemtex	3.372
Versamento a sostegno del Piano Concordatario	350.000
Nuova finanza in prededuzione ex art. 182-quaterquies l.f.	500.000
Disponibilità liquide e altro attivo da realizzare	153.045
<b>Totale Attivo da realizzare</b>	<b>22.829.865</b>

Passivo concordatario	Importo	Soddisfaccimento	Importo
Debiti in prededuzione maturati fino al 31.12.2024	1.073.727	100,00%	1.073.727
Restituzione nuova finanza in prededuzione	502.252	100,00%	502.252
Costi della ristrutturazione	1.765.266	100,00%	1.765.266
Creditori Privilegiati	656.603	100,00%	656.603
Creditori Chirografari	978.334	100,00%	978.334
Creditori Chirografari Postergati	31.484.776	<b>44,86%</b>	14.124.745
Fondi rischi in prededuzione	2.063.593	100,00%	2.063.593
Fondi rischi privilegiati	665.342	100,00%	665.342
Fondi rischi chirografari	1.000.000	100,00%	1.000.000
<b>Totale Passivo da soddisfare</b>	<b>40.189.895</b>		<b>22.829.865</b>

Per la descrizione analitica delle voci sopra esposte si rimanda a quanto contenuto nella presente memoria, nonché al Piano e alla relazione alla situazione patrimoniale ed economica e alla descrizione del passivo concordatario allegate allo stesso.

\* \* \*

#### **8.15 Il Piano di Ripagamento**

Come anticipato e nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi, la Società propone:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi (cfr. Piano di Cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di acollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e

previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

f. la suddivisione degli altri creditori in 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto;

- **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti), con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;

**Classe 2, figurativa e non votante**, composta dai Creditori Postergati, la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.

Si precisa, in ogni caso, che l'indicazione dei termini di pagamento deve intendersi meramente esemplificativa, sull'assunto che l'omologa del concordato preventivo intervenga entro il 31 gennaio 2019, con la conseguenza che la proposta di ripagamento era e resta con termine non fisso, secondo quanto sopra indicato, dipendente dalla data in cui effettivamente sarà divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 183, il decreto di omologazione del Piano e della Proposta.



Si ritiene utile evidenziare che qualora dovessero venir meno le ragioni poste a base dell'iscrizione dei fondi e degli accantonamenti ed integrazioni a stima previsti in domanda, le relative eccedenze saranno immediatamente distribuite ai Crediti Postergati al termine di esecuzione del Piano.

Per il dettaglio completo dei creditori beneficiari e delle rispettive cause di prelazione, si rimanda all'elenco nominativo dei creditori allegato alla presente domanda, all'interno del Piano di concordato (doc. 61).



## CAPITOLO 9

### La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano sono oggetto di specifica relazione da parte di professionisti rispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942 e alla loro relazione si deve necessariamente rimandare per la trattazione analitica del tema.

Si allega *sub doc. 67* la Relazione ex art. 161 Legge Fallimentare degli esperti, il dott. Alessandro Solidoro e il dott. Carlo Pagliughi, commercialisti in Milano, i quali hanno attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.

## CAPITOLO 10

### **Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia**

Saranno disponibili, entro il termine che si auspica sarà fissato in 15 giorni, le attività liquide per il deposito delle spese di giustizia stimate con l'aliquota massima in circa Euro 668 mila.

Ed anzi, detti importi sono già nella disponibilità della Società che, grazie al versamento del Dr. Marco Ghisolfi ed al finanziamento in prededuzione di cui si è resa disponibile Novozymes, ha disponibilità liquide per circa Euro 375 mila.

Ai sensi dell'art. 163, comma 4, del R.D. n. 267/1942, la Società chiede che il Tribunale determini l'ammontare del deposito delle spese, da versare in Cancelleria, in misura pari al 20% della suddetta somma.

\* \* \*



## CAPITOLO 11

Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o  
in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.

Titolare	Diritto
Impianto Pilota "Proesa"	Beni in comodato d'uso gratuito a Biochemtex
Arval Service Lease Italia Spa	beni strumentali in locazione operativa
	ER294VF - Audi
	FD890JA - Audi
	EP137MB - Renault
	FE926EB - Land Rover
ALD Automotive Italia S.r.l.	beni strumentali in locazione operativa
	ET092KN - BMW
	ET640BM- Audi
	EZ 966VW - Volkswagen

*C*

## CAPITOLO 12

### Istanze di autorizzazione

Si fa istanza affinché codesto Illustrissimo Tribunale renda autorizzazione:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, secondo comma, legge fall., per rendere efficace la adesione della Società alla Transazione Granbio;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 182quinquies, comma 1, legge fall., per consentire alla Società di contrarre il Finanziamento Novozymes;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 163-bis, legge fall., per disporre l'apertura di un asta competitiva avente, quale base, l'Offerta Versalis.

Con particolare riferimento alla terza istanza, la Società si permette di evidenziare la necessità di procedere con la massima celerità possibile all'apertura dell'asta, considerando che:

- ENI ha urgenza, nella prospettiva di vedere conservato il valore aziendale, di verificare se fosse o meno risultata aggiudicataria, anche in ragione del proprio business plan, entro il termine del 31 luglio 2018;
- i Piani di Cassa della Società e delle altre Società del Perimento Bio hanno possibilità di tenuta in equilibrio fino al termine del 31 luglio 2018
- a seguito dell'aggiudicazione del Ramo Beta, passeranno in capo all'aggiudicatario costi, oneri e rischi collegati al Ramo Beta, con

conseguente possibilità di liberazione dei fondi già stanziati nel Piano.

9

## CAPITOLO 13

### La nomina del Liquidatore Giudiziale

In sede di ricorso per l'omologazione del concordato preventivo la Società chiederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 l. fall. la nomina del liquidatore giudiziale.

Ciononostante, come anticipato, gli amministratori della Società si impegnano gratuitamente a coadiuvare il nominando liquidatore giudiziale nell'attività di alienazione dei cespiti sociali, che avverrà secondo il modello legale dell'art. 182 l. fall, mettendo a disposizione la propria conoscenza del mercato per la ricerca di soggetti interessati.

Al riguardo, ed anche in ottica di contenimento dei costi, la Società ritiene che, una volta eseguiti i riparti e nell'attesa che si registri l'eventuale incasso dell'Earn Out, sia possibile che la propria struttura operativa venga chiusa e che permanga solo più il compito del Liquidatore Giudiziale di procedere all'incasso degli attivi residui ed ai successivi riparti, senza aggravio di costi ulteriori.

\* \* \*

9

## CAPITOLO 14

### Riserva di modifica migliorativa

Fermo quanto precede e sempre nell'ottica del giudizio comparativo di convenienza, la Società riserva sin d'ora di procedere ad una modifica migliorativa del Piano e della conseguente Proposta sulla base delle trattative in essere e finalizzate, tra l'altro, a:

- l'incremento del corrispettivo offerto da Versalis in relazione al Progetto Setha, nei termini e alle condizioni di cui all'Offerta Versalis, e
- la prosecuzione delle trattative relative ai contratti di assicurazione n. 1913065 (nota di copertura n. B0621PMGFI000416 e n. B0621PTTAL000816) e n. 1913066 (nota di copertura B0621PMGFI000516) stipulati con M&G Chemicals S.A. e M&G Finanziaria S.p.A. nei termini di cui alla comunicazione di cui all'Allegato 71 e salva ogni ulteriore informativa agli Organi della Procedura; comunicazione che la Società, tramite i suoi consulenti ed in un'ottica di massima trasparenza, ha ritenuto di inoltrare non appena sia stato possibile, anche considerate le clausole di confidenzialità contenute nei predetti contratti e la cui violazione avrebbe potuto comportare la perdita della relativa copertura assicurativa; in particolare, i consulenti della Società, anche sulla base delle risultanze contenute nella relazione di attestazione di IBP, si sono attivati al fine di rappresentare la sussistenza delle condizioni di attivazione delle polizze assicurative nella prospettiva di conseguire



l'erogazione di un indennizzo che possa incrementare, anche in modo significativo, le possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari; le trattative sono, al momento, state avviate ed i primi riscontri conseguiti risultano positivi, sicché è ragionevole ritenere che, entro la data in cui sarà stata fissata l'adunanza dei creditori, possa addivenirsi alla definizione di un accordo da assoggettare, ove necessario, ad autorizzazione.

Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, la Società auspica che, nelle more della procedura e prima dell'adunanza dei creditori, sia possibile addivenire ad una definizione concordata, da assoggettare (ove necessario) a preventiva autorizzazione, ritenendo che l'attivazione giudiziale degli anzidetti contratti possa pregiudicare la consistenza qualitativa e quantitativa dell'indennizzo che verrebbe messo a completo servizio del Piano di Ripagamento e, in particolare, dei creditori chirografari.

\*\*\*



Tutto ciò premesso, la **BETA RENEWABLES S.P.A.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

**CONSIDERATO CHE**

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;

vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati e la totalità dell'ammontare dei crediti chirografari,;

**TENUTO CONTO CHE**

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è unita alla presente memoria, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato, si è proceduto a classificare i creditori,

**RISERVATA**

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis

**RITENUTA**

l'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di Beta, venga aperta una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall., di cui si rinnova richiesta di disposizione

**CHIEDE**



- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, che prevede, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:
  - a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
  - b. il pagamento integrale, in base alla scadenza degli stessi (cfr. Piano di Cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Beta fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis legge fall.;
  - c. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - d. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Beta e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - e. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
  - f. la suddivisione degli altri creditori in 2 (due) classi, di cui 1 (una) classe con diritto di voto:
    - **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai creditori chirografari (diversi dai Creditori Postergati, come *infra* definiti),

con pagamento delle relative pretese nella percentuale minima assicurata e garantita del 20% (venti per cento) entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, con possibilità di suo incremento sino alla percentuale massima non assicurata e non garantita del 100% (cento per cento), salva autorizzazione a riparti anticipati;

- **Classe 2, figurativa e non votante**, composta dai Creditori Postergati, la cui soddisfazione avverrà a condizione della preventiva integrale soddisfazione dei creditori di Classe 1, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati e mediante ogni eventuale eccedenza disponibile residua.

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 2, legge fall., la Transazione Granbio ai termini ed alle condizioni di cui alla presente memoria;
- di autorizzare la Società a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182quinquies, comma 1, legge fall., il Finanziamento Novozymes ai termini ed alle condizioni di cui alla presente memoria;
- di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, 15 giorni per apportare eventuali integrazioni al Piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, Legge Fallimentare.

\* \* \*

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

59. delibera Novozymes e TPG

60. determina 152 l. fall.

61. Piano

62. assegni circolari e distinta di versamento

63. Impegno Ghisolfi

64. Transazione GranBio

(A) Master settlement Agreement + 11 Exhibits sottoscritto e siglato da Beta;

(B) Master settlement Agreement + 11 Exhibits sottoscritto e siglato da Biochemtex;

(C) Master settlement Agreement + 11 Exhibits sottoscritto e siglato da Beazley;

(D) Master settlement Agreement + 11 Exhibits sottoscritto e siglato da Markel;

(E) Master settlement Agreement + 11 Exhibits sottoscritto e siglato da AMTrust;

(F) Master settlement Agreement + 11 Exhibits sottoscritto e siglato da Granbio, Bioflex e Granbio Investimentos;

(G) License Agreement unitamente al relativo Exhibit 1 sottoscritto e siglato da Beta;

(H) License Agreement unitamente al relativo Exhibit 1 sottoscritto e siglato da Granbio;

(I) Annex 9 al vecchio License Agreement del 15 maggio 2012 siglato da Beta;

- (J) Annex 9 al vecchio License Agreement del 15 maggio 2012 siglato da Granbio;
- (K) Proposta di settlement agreement con insurers + Exhibit 1 sottoscritto e siglato da Beta;
- (L) Proposta di settlement agreement con insurers + Exhibit 1 sottoscritto e siglato da Biochemtex;
- (M) Proposta di settlement agreement con insurers + Exhibit 1 sottoscritto e siglato da MGF;
- (N) Accettazione di proposta di settlement agreement con insurers sottoscritto e siglato da Beazley, Markel; AMTrust Catlin/XL; HCC; Antares; AIG; Starstone; AWAC; Great Lakes;
- (O) Addendum al master settlement agreement firmato da Beta e Biochemtex;
- (P) Addendum al master settlement agreement firmato da Granbio, Bioflex, Granbio Investimentos, Beazley, Markel e AMTrust;
- (Q) Addendum al settlement agreement con le assicurazioni firmato da Beta, Biochemtex e MG Finanziaria (con riserva di produrre Addendum al settlement agreement sottoscritto e siglato da Beazley, Markel; AMTrust; Catlin/XL; HCC; Antares; AIG; Starstone; AWAC; Great Lakes)
- (R) Traduzione Master settlement agreement, settlement agreement con insurers, license agreement, Addendum al master settlement agreement e dell'addendum al settlement agreement

#### 65. Finanziamento Novozymes

- 66. Impegno Eredi Ghisolfi
- 67. Attestazione
- 68. Perizia BIO
- 69. Allegati Perizia BIO
- 70. Comunicazione Versalis 22 marzo 2018
- 71. comunicazione assicurazioni

\* \* \*

Si deposita il contributo unificato pari ad euro 98,00 e marca da bollo da euro 27,00.

\* \* \*

Con osservanza.

Milano-Alessandria, 23 aprile 2018

Per **BETA RENEWABLES S.P.A.**

Sig. Dario Giordano



Avv. Alberto Nanni

---

Avv. Gabriella Covino

---

Avv. Luca Jeantet

---

Avv. Daniela Ambhof

---

Avv. Luca Gastini

---